AGENZIA FORMATIVA
della PROVINCIA di VARESE

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231

AGENZIA FORMATIVA DELLA PROVINCIA DI VARESE

Approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 23 del 2 maggio 2017

Sommario

- PARTE GENERALE - 4
1 IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231 4
1.1 LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI 4
1.2 I REATI PREVISTI DAL DECRETO 4
1.3 LE SANZIONI COMMINATE DAL DECRETO 11
1.4 CONDIZIONE ESIMENTE DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA 11
1.5 LE "LINEE GUIDA" DELLA REGIONE LOMBARDIA E DI CONFINDUSTRIA 12
2 IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI AGENZIA FORMATIVA DELLA PROVINCIA DI VARESE 13
2.1 ASSETTO ORGANIZZATIVO DELL'AGENZIA E FINALITÀ DEL MODELLO 13
2.2 DESTINATARI 15
2.3 ELEMENTI FONDAMENTALI DEL MODELLO 15
2.4 CODICE ETICO E MODELLO 15
2.5 PRESUPPOSTI DEL MODELLO 16
2.6 PERCORSO METODOLOGICO DI DEFINIZIONE DEL MODELLO: INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ "A RISCHIO" E PROCESSI STRUMENTALI 16
3 ORGANISMO DI VIGILANZA 17
3.1 DURATA IN CARICA REVOCA E DECADENZA 17
3.2 POTERI E FUNZIONI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA 17
3.3 REPORTING DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA 19
3.4 FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA 19
4 SISTEMA SANZIONATORIO 20
5 FORMAZIONE E INFORMAZIONE SUL MODELLO 22
5.1 INFORMAZIONE AI SOGGETTI TERZI 22
5.2 AGGIORNAMENTO DEL MODELLO 22
- PARTE SPECIALE – 24
6 IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO-REATO E ANALISI 24
6.1 Elenco processi: 24
6.2 Famiglie di reati (reati presupposto) 24
6.3 Matrici Processi / Reati 26
6.4 Metodologia di valutazione del rischio reato 28
6.5 Controlli / protocolli 31
6.6 APPROFONDIMENTO REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 33
6.7 APPROFONDIMENTO REATI SOCIETARI 37
6.8 APPROFONDIMENTO REATI INFORMATICI 40
6.9 APPROFONDIMENTO REATI CONTRO IL DIRITTO D'AUTORE 42

6.10 APPROFONDIMENTO REATI PER VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE 46

6.11 APPROFONDIMENTO REATI PER INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA 47

6.12 APPROFONDIMENTO REATI AMBIENTALI 49

6.13 APPROFONDIMENTO REATI PER UTILIZZO DI LAVORATORI STRANIERI PRIVI DI PERMESSO DI SOGGIORNO O CON PERMESSO SCADUTO 50

- PARTE GENERALE -

1 IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231

1.1 LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI

Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, che reca la "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*" (di seguito anche il "D.Lgs. 231/2001" o, anche solo il "Decreto"), entrato in vigore il 4 luglio 2001 in attuazione dell'art. 11 della Legge Delega 29 settembre 2000 n. 300, ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano, conformemente a quanto previsto in ambito comunitario, la responsabilità amministrativa degli enti, ove per "enti" si intendono le società commerciali, di capitali e di persone, e le associazioni, anche prive di personalità giuridica.
Tale nuova forma di responsabilità, sebbene sia definita "amministrativa" dal legislatore, presenta i caratteri propri della responsabilità penale, essendo rimesso al giudice penale competente l'accertamento dei reati dai quali essa è fatta derivare, ed essendo estese all'ente le medesime garanzie del processo penale.
La responsabilità amministrativa dell'ente deriva dal compimento di reati, espressamente indicati nel D.Lgs. 231/2001, commessi, *nell'interesse o a vantaggio dell'ente*, da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, o che ne esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo (i cosiddetti "**soggetti apicali**"), ovvero che siano sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (i cosiddetti "**sottoposti**").
Oltre all'esistenza dei requisiti sopra descritti, il D.Lgs. 231/2001 richiede anche l'accertamento della colpevolezza dell'ente, al fine di poterne affermare la responsabilità. Tale requisito è riconducibile ad una "*colpa di organizzazione*", da intendersi quale mancata adozione, da parte dell'ente, di misure preventive adeguate a prevenire la commissione dei reati di cui al successivo paragrafo, da parte dei soggetti espressamente individuati dal Decreto.
Laddove l'ente sia in grado di dimostrare di aver adottato ed efficacemente attuato un'organizzazione idonea ad evitare la commissione di tali reati, attraverso l'adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal D.Lgs. 231/2001, questi non risponderà a titolo di responsabilità amministrativa.

1.2 I REATI PREVISTI DAL DECRETO

I reati, dal cui compimento è fatta derivare la responsabilità amministrativa dell'ente, sono quelli espressamente e tassativamente richiamati dal D.Lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni (cfr. tabella seguente).

Decreto Legislativo n. 231/2001

CATALOGO REATI PRESUPPOSTO

Art. 24	**Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico**	
	▪ Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.) ▪ Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art.316-ter c.p.) ▪ Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.640, comma 2, n.1, c.p.) ▪ Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) ▪ Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)	
Art. 24-bis	**Delitti informatici e trattamento illecito di dati**	aggiunto dalla L. n. 48/2008; modificato dal D.Lgs. n. 7 e 8/2016
	▪ Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.) ▪ Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.) ▪ Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.) ▪ Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615quinquies c.p.) ▪ Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.) ▪ Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.) ▪ Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.) ▪ Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.) ▪ Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.) ▪ Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635quinquies c.p.) ▪ Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)	
Art. 24-ter	**Delitti di criminalità organizzata**	aggiunto dalla L. n. 94/2009 e modificato dalla L. 69/2015
	▪ Associazione per delinquere (art. 416 c.p.p.) ▪ Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015] ▪ Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.) ▪ Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.) ▪ Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309) ▪ Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91) ▪ Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.)	

Art. 25	**Concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità e corruzione**	modificato dalla L. n. 190/2012
	▪ Concussione (art. 317 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015] ▪ Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012 e L. n. 69/2015] ▪ Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015] ▪ Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.) ▪ Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015] ▪ Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater) [articolo aggiunto dalla L. n. 190/2012 e modificato dalla L. n. 69/2015] ▪ Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.) ▪ Pene per il corruttore (art. 321 c.p.) ▪ Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) ▪ Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012]	
Art. 25-bis	**Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento**	aggiunto dal D.L. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009; modificato dal D.Lgs. 125/2016
	▪ Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.) ▪ Alterazione di monete (art. 454 c.p.) ▪ Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.) ▪ Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.) ▪ Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.) ▪ Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.) ▪ Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.) ▪ Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.) ▪ Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.) ▪ Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)	
Art. 25bis.1	**Delitti contro l'industria e il commercio**	aggiunto dalla L. n. 99/2009
	▪ Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.) ▪ Illecita concorrenza con minaccia o violenza" (art. 513-bis c.p.) ▪ Frodi contro le industrie nazionali (art. 514) ▪ Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.) ▪ Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.) ▪ Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.) ▪ Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.) ▪ Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)	

Art. 25-ter	**Reati societari**	aggiunto dal D.Lgs. n. 61/2002; modificato dalla L. n. 190/2012 e dalla L. 69/2015
	▪ False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015] ▪ Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.) ▪ False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622) [articolo modificato dalla L n. 69/2015] ▪ Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.) ▪ Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.) ▪ Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.) ▪ Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.) ▪ Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.) ▪ Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.) [aggiunto dalla legge n. 262/2005] ▪ Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.) ▪ Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.) ▪ Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) [aggiunto dalla legge n. 190/2012] ▪ Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.) ▪ Aggiotaggio (art. 2637 c.c.) ▪ Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.)	
Art. 25quater	**Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali**	aggiunto dalla L. n. 7/2003
	▪ Associazioni sovversive (art. 270 c.p.) ▪ Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.) ▪ Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.) ▪ Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.) ▪ Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.) ▪ Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270 quinquies.1) ▪ Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies.2) ▪ Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.) ▪ Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.) ▪ Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.) ▪ Atti di terrorismo nucleare (art. 280 ter) ▪ Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.) ▪ Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.) ▪ Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.) ▪ Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.) ▪ Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.) ▪ Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.) ▪ Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1) ▪ Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2) ▪ Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3) ▪ Pentimento operoso (D.Lgs. n. 625/1979, art. 5) ▪ Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2)	
Art. 25quarter.1	**Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili**	aggiunto dalla L. n. 7/2006
	▪ Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis)	

Art. 25quinquies	**Delitti contro la personalità individuale**	aggiunto dalla L. n. 228/2003 e modificato dalla L. n. 199/2016
	▪ Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)	
	▪ Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.) ▪ Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.) ▪ Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater) ▪ Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.) [aggiunto dall'art. 10, L. 6 febbraio 2006 n. 38] ▪ Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600quinquies c.p.) ▪ Tratta di persone (art. 601 c.p.) ▪ Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.) ▪ Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis) ▪ Adescamento di minorenni (art. 609-undecies)	
Art. 25sexies	**Reati di abuso di mercato**	aggiunto dalla L. n. 62/2005
	▪ Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D. Lgs. n. 58/1998) ▪ Manipolazione del mercato (art. 185 D. Lgs. n. 58/1998)	
Art. 25septies	**Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro**	aggiunto dalla L. n. 123/2007
	▪ Omicidio colposo (art. 589 c.p.) ▪ Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)	
Art. 25octies	**Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio**	aggiunto dal D. Lgs. n. 231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014
	▪ Ricettazione (art. 648 c.p.) ▪ Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) ▪ Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) ▪ Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)	
Art.	**Delitti in materia di violazione del diritto d'autore**	aggiunto dalla L. n. 99/2009

25novies	▪ Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis) ▪ Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3) ▪ Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 1) ▪ Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 2) ▪ Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941) ▪ Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies legge n.633/1941) ▪ Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione,	

	modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941)	
Art. 25decies	**Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria**	aggiunto dalla L. n. 116/2009
	▪ Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)	
Art. 25undecies	**Reati ambientali**	aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015

	▪ Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.) ▪ Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.) ▪ Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.) ▪ Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.) ▪ Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.) ▪ Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.) ▪ Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733bis c.p.) ▪ Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n.150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6) ▪ Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D. Lgs n.152/2006, art. 137) ▪ Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs n.152/2006, art. 256) ▪ Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D. Lgs n. 152/2006, art. 257) ▪ Traffico illecito di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 259) ▪ Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs n.152/2006, art. 258) ▪ Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 260) ▪ False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 260-bis) ▪ Sanzioni (D.Lgs. n. 152/2006, art. 279) ▪ Inquinamento doloso provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 8) ▪ Inquinamento colposo provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 9) ▪ Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3)	
Art. 25duodecies	**Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare**	aggiunto dal D.Lgs. n. 109/2012
	▪ Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, D.Lgs. n. 286/1998)	
Art. 12, L. n. 9/2013	**Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato *[Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell´ambito della filiera degli oli vergini di oliva]***	
	▪ Impiego Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.) ▪ Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.) ▪ Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.) ▪ Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.) ▪ Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.) ▪ Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.) ▪ Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.) ▪ Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.) ▪ Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)	
L. n. 146/2006	**Reati transnazionali *[Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale]***	

	▪ Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286) ▪ Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) ▪ Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43) ▪ Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.) ▪ Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.) ▪ Associazione per delinquere (art. 416 c.p.) ▪ Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)	

1.3 LE SANZIONI COMMINATE DAL DECRETO

Il sistema sanzionatorio descritto dal D.Lgs. 231/2001, a fronte del compimento dei reati sopra elencati, prevede, a seconda degli illeciti commessi, l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative:

- sanzioni pecuniarie;
- sanzioni interdittive;
- confisca;
- pubblicazione della sentenza.

Le sanzioni interdittive che possono essere comminate solo laddove espressamente previsto, sono le seguenti:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o revoca di quelli eventualmente già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Il D.Lgs. 231/2001 prevede, inoltre, che qualora vi siano i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che disponga l'interruzione dell'attività della società, il giudice, in luogo dell'applicazione di detta sanzione, possa disporre la prosecuzione dell'attività da parte di un commissario giudiziale (art. 15 decreto) nominato per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata.

1.4 CONDIZIONE ESIMENTE DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

Introdotta la responsabilità amministrativa dell'ente, l'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 stabilisce che lo stesso non risponde a titolo di responsabilità amministrativa, qualora dimostri che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curarne il relativo aggiornamento, è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione gestione e controllo;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di vigilanza.

L'adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo, dunque, consente all'ente di potersi sottrarre all'imputazione di responsabilità amministrativa. La mera adozione di tale documento, con delibera

dell'organo amministrativo dell'ente, non è, tuttavia, di per sé sufficiente a escludere detta responsabilità, essendo necessario che il modello sia efficacemente ed effettivamente attuato.
Con riferimento all'efficacia del modello di organizzazione, gestione e controllo per la prevenzione della commissione dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001, si richiede che esso:

- individui le attività aziendali nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- preveda specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individui modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- preveda obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- introduca un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello di organizzazione, gestione e controllo.

Con riferimento all'effettiva applicazione del modello di organizzazione, gestione e controllo, il D.Lgs. 231/2001 richiede:

- una verifica periodica, e, nel caso in cui siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni imposte dal modello o intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'ente ovvero modifiche legislative, la modifica del modello di organizzazione, gestione e controllo;
- l'irrogazione di sanzioni in caso di violazione delle prescrizioni imposte dal modello di organizzazione, gestione e controllo.

1.5 LE "LINEE GUIDA" DELLA REGIONE LOMBARDIA E DI CONFINDUSTRIA

L'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 dispone espressamente che i modelli di organizzazione, gestione e controllo (di seguito "**Modello**")possano essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti.
A tal proposito l'Agenzia Formativa della Provincia di Varese (di seguito anche "**Agenzia**", "**Agenzia Formativa**" o "**Azienda**"), per la stesura del proprio Modello, si è ispirata alle Linee Guida della Regione Lombardia (Delibera del 26 ottobre 2011 nonché Decreto n° 4340 del 18 maggio 2012 e Decreto 6615 del 4 agosto 2015 della Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Lombardia) ed alle Linee Guida di Confindustria, approvate dal Ministero della Giustizia con il D.M. 4 dicembre 2003. Il successivo aggiornamento, pubblicato da Confindustria in data 24 maggio 2004, è stato approvato dal Ministero della Giustizia, che ha giudicato tali Linee Guida di Confindustria idonee al raggiungimento delle finalità previste dal Decreto. Dette Linee Guida sono state aggiornate da Confindustria alla data del 31 marzo 2008 ed approvate dal Ministero della Giustizia il 2 aprile 2008, aggiornate a marzo 2014 e approvate con nota del Ministero della Giustizia il 21 luglio 2014, sentiti i Ministeri concertanti, la CONSOB e la Banca d´Italia.
Nella definizione del proprio modello di organizzazione, gestione e controllo, l'Agenzia ha preso in considerazione le Linee Guida sopra citate laddove prevedono:

- l'identificazione dei rischi, ossia l'analisi del contesto aziendale per evidenziare in quali aree di attività e secondo quali modalità si possano verificare i reati previsti dal D.Lgs. 231/2001;
- la predisposizione di un sistema di controllo (i c.d. protocolli) idoneo a prevenire i rischi di reato identificati nella fase precedente, attraverso la valutazione del sistema di controllo esistente all'interno dell'ente ed il suo grado di adeguamento alle esigenze espresse dal D.Lgs. 231/2001;
- la previsione di principi etici e di regole comportamentali in un "**Codice Etico**";
- un sistema organizzativo formalizzato e chiaro, in particolare con riguardo all'attribuzione di responsabilità, alle linee di dipendenza gerarchica e descrizione dei compiti con specifica previsione di principi di controllo;
- poteri autorizzativi e di firma coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali attribuite, con previsione di limiti di spesa (laddove possibile);
- sistemi di controllo di gestione, capaci di segnalare tempestivamente possibili criticità;
- informazione e formazione del personale.

2 IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI AGENZIA FORMATIVA DELLA PROVINCIA DI VARESE

2.1 ASSETTO ORGANIZZATIVO DELL'AGENZIA E FINALITÀ DEL MODELLO

L'Agenzia Formativa della Provincia di Varese, controllata al 100% dalla Provincia di Varese, gestisce le attività dei cinque Centri di Formazione Professionale, attivi con diverse offerte formative e dislocati sul territorio della Provincia, a Varese, Luino, Gallarate e Tradate. A Varese hanno sede sia un Centro di Formazione Professionale che un Centro di Formazione Professionale ed Inserimento Lavorativo, quest'ultimo dedicato esclusivamente alle persone disabili.
L'Agenzia Formativa è stata creata per rispondere all'esigenza di disporre di strumenti flessibili, in grado di far fronte tempestivamente alle necessità espresse dal mondo del lavoro. La separazione delle funzioni di programmazione e controllo assegnate alla Provincia, la responsabilità di gestione, attribuita all'Agenzia, consente infatti una significativa autonomia nelle scelte organizzative ed operative, riducendo così i tempi di realizzazione delle azioni. Dal punto di vista giuridico l'Agenzia Formativa è un'Azienda Speciale costituita ai sensi dell'art. 31 e 114 del T.U.E.L. (D.Lgs. 267/00), dotata di un proprio Consiglio di Amministrazione, un Presidente e un Direttore Generale, i cui poteri e compiti sono definiti nel dettaglio nello Statuto dell'Agenzia approvato dal Consiglio provinciale.
Le Sedi che fanno capo all'Agenzia sono in grado di fornire formazione a tutti i livelli: dai percorsi di diritto e dovere di istruzione e formazione, ai corsi di specializzazione, dalla formazione continua e/o permanente per i soggetti occupati, ai percorsi formativi a favore di adulti disoccupati, o inattivi con titoli di studio medio bassi, o soggetti svantaggiati, fino a stabilire partnership con Università, o altri Enti per realizzare "Master o aggiornamenti mirati e ad alto livello". Vengono, inoltre, erogati servizi al lavoro.
Gli Organi dell Agenzia sono Il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore.
Il *Consiglio di Amministrazione* è composto da 3 membri, compreso il Presidente, nominati e revocati dal Presidente della Provincia sulla base delle indicazioni statutarie dell'Agenzia. Sono di competenza del Consiglio di Amministrazione, salva approvazione entro i successivi sessanta giorni da parte del Consiglio Provinciale:

- il piano - programma delle attività, ivi compresa l'approvazione del contratto di servizio;
- il bilancio economico di previsione annuale e pluriennale;
- le variazioni di bilancio;
- il bilancio di esercizio/conto consuntivo composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa

Il Consiglio di Amministrazione delibera, inoltre, in merito a:

- adozione degli atti di indirizzo e controllo organizzativo, gestionale e amministrativo nei confronti l'adozione degli atti di indirizzo gestionale ed amministrativo nei confronti degli altri organi e uffici dell'Azienda;
- l'adozione della soluzione organizzativa dell'Azienda, su proposta del Direttore;
- l'adozione di regolamenti e degli atti di programmazione in materia di organizzazione e gestione del personale;
- l'adozione dei provvedimenti non rientranti nell'ordinaria amministrazione aziendale;
- l'assunzione di mutui e l'emissione di prestiti obbligazionari;
- la partecipazione in enti, associazioni, consorzi, società o la costituzione di persone giuridiche nei limiti previsti dal vigente ordinamento;
- la determinazione delle tariffe per la fruizione dei servizi di competenza dell'Azienda.
- l'esame dei piani strategici, industriali e finanziari dell'azienda;
- la valutazione, sulla base della relazione degli organi delegati, del generale andamento della gestione.

Il *Presidente* rappresenta l'Azienda nei rapporti con la Provincia e con gli enti esterni e sovrintende al corretto funzionamento del Consiglio di Amministrazione e riferisce del suo operato e dell'andamento della gestione al Presidente della Provincia di Varese e al Consigliere Delegato alla materia.

Al *Direttore* competono le seguenti mansioni:

a) la rappresentanza legale dell'Azienda;
b) la responsabilità gestionale dell'Azienda;
c) il coordinamento delle attività tecnico – amministrative;
d) l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
e) la formulazione delle proposte di deliberazione al Consiglio di Amministrazione;
f) la direzione del personale dell'Azienda;
g) l'adozione dei provvedimenti in materia di applicazione delle sanzioni disciplinari;
h) l'adozione dei provvedimenti, anche ad efficacia esterna, che non siano riservati alla competenza del Consiglio di Amministrazione o del Presidente;
i) la predisposizione e la proposta al Consiglio di Amministrazione delle deliberazioni relative al bilancio previsionale pluriennale ed annuale, al piano programma , al contratto di servizio, al bilancio di esercizio nonché di determinazione delle tariffe relative ai costi dei servizi e delle prestazioni a carattere straordinario che non siano già state stabilite dal Consiglio provinciale,
j) la predisposizione dei documenti relativi all'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'azienda,
k) la redazione dei piani strategici, industriali e finanziari dell'azienda,
l) la presidenza delle gare di appalto e delle commissioni di concorso;
m) la responsabilità dei procedimenti amministrativi non assegnati o delegati ad altri organi o dipendenti dell'Azienda;
n) l'adozione degli atti di spesa per la gestione ed il funzionamento dei servizi ivi comprese le spese in economia;
o) la firma degli ordinativi di incasso e pagamento, la liquidazione delle spese e l'emissione dei relativi mandati;
p) l'adozione degli atti concernenti le procedure ad evidenza pubblica, le gare d'appalto, l'esecuzione di opere.

Ai *Responsabili di Sede* è, invece, affidata la responsabilità delle strutture operative e, dunque, la loro gestione e organizzazione sia dal punto di vista didattico che amministrativo.
L'Agenzia Formativa della Provincia di Varese, consapevole dell'importanza di adottare ed efficacemente attuare un Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 idoneo a prevenire la commissione di comportamenti illeciti nel contesto aziendale, ha approvato il proprio Modello, con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 28 marzo 2011. Tale documento è stato successivamente aggiornato in ragione del recepimento e con le tempistiche di seguito indicate:

Approvato dal Consiglio di Amministrazione il 28 marzo 2011 con delibera n. 3

Modificato dal Consiglio di Amministrazione il 4 settembre 2012 con delibera n. 29

Modificato dal Consiglio di Amministrazione il 22 maggio 2014 con delibera n. 16

Modificato dal Consiglio di Amministrazione il 1 marzo 2016 con delibera n. 5

L'Agenzia inoltre ha approvato in data 20 dicembre 2010 il Codice Etico, sul presupposto che lo stesso costituisca un valido strumento di sensibilizzazione dei destinatari, come meglio definiti al successivo paragrafo 2.2, ad assumere comportamenti etici, corretti e trasparenti tali da prevenire il rischio di commissione dei reati di cui al Decreto. Anche tale documento è stato aggiornato e adottato dal Consiglio di Amministrazione a seguito alle modifiche/integrazioni subite dal D.Lgs. 231/2001

Approvato dal Consiglio di Amministrazione il 28 marzo 2011 con delibera n. 3

Modificato dal Consiglio di Amministrazione il 4 settembre 2012 con delibera n. 29

Modificato dal Consiglio di Amministrazione il 22 maggio 2014 con delibera n. 16

Attraverso l'adozione del Modello, l'Agenzia intende in particolare perseguire le seguenti finalità:

- garantire il rispetto della legalità nell'ambito delle attività aziendali, a tutela dell'Agenzia e dei suoi dipendenti;
- vietare i comportamenti sanzionati dal Decreto, richiedendo ai destinatari identificati al successivo paragrafo 2.2 comportamenti eticamente corretti e trasparenti in conformità al presente Modello e al Codice Etico adottato;

- diffondere nei medesimi destinatari la consapevolezza che la violazione del Decreto nonché delle prescrizioni contenute nel Modello e dei principi del Codice Etico, può integrare fattispecie di reato passibili di sanzioni penali a loro carico e di sanzioni amministrative a carico dell'Agenzia;
- consentire all'Agenzia, grazie ad un sistema strutturato e organico di protocolli e procedure e ad una costante azione di monitoraggio sulla corretta attuazione di tale sistema nelle varie aree di attività identificate a potenziale rischio di reato, di prevenire e/o contrastare tempestivamente la commissione di eventuali reati rilevanti ai sensi del Decreto.

Il Modello integra il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e il Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità diell'Agenzia adottato ai sensi della L. 190/12.

2.2 DESTINATARI

Le disposizioni del presente Modello sono vincolanti per gli Amministratori e per tutti coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione e direzione anche di fatto dell'Agenzia, o comunque di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, per i dipendenti (per tali intendendosi tutti coloro che sono legati all'Agenzia da un rapporto di lavoro subordinato, ivi inclusi i dirigenti), per i collaboratori esterni dell'Agenzia (di seguito i "**Destinatari**").

2.3 ELEMENTI FONDAMENTALI DEL MODELLO

Con riferimento alle esigenze individuate nel D.Lgs. 231/2001, gli elementi fondamentali sviluppati dall'Agenzia nella definizione del presente Modello, possono essere così riassunti:
- mappatura delle attività sensibili, con esempi di possibili modalità di realizzazione dei reati e dei processi strumentali nel cui ambito, in linea di principio, potrebbero verificarsi le condizioni e/o i mezzi per la commissione dei reati rilevanti ai sensi del Decreto (attività che pertanto dovranno essere sottoposte a monitoraggio periodico). Le risultanze dell'attività di mappatura condotta sulle attività aziendali sono state raccolte in una scheda descrittiva (c.d. **Matrice delle Attività a Rischio–Reato**), che costituisce un documento integrante del Modello, riservato custodito presso l'Agenzia;

- previsione di specifici principi di controllo per i processi strumentali ritenuti a maggior rischio potenziale di commissione di reato, attraverso un sistema strutturato di protocolli e procedure;
- identificazione dei principi etici e delle regole comportamentali volte alla prevenzione di condotte che possano integrare le fattispecie di reato previste dal D.Lgs. 231/2001, sia nel Codice Etico sia, più in dettaglio, nel presente Modello;
- istituzione di un Organismo di Vigilanza monocratico, e attribuzione al medesimo di specifici compiti di vigilanza sull'efficace attuazione ed effettiva applicazione del Modello;
- approvazione di un Sistema Sanzionatorio idoneo a garantire l'efficace attuazione del Modello riportato nella Sezione Quarta del presente Modello;
- svolgimento di un'attività di informazione e formazione sui contenuti del presente Modello da parte dell'Agenzia, nelle modalità ritenute dalla stessa più adeguate;
- previsione di modalità per l'adozione e l'effettiva applicazione del Modello nonché per le necessarie modifiche o integrazioni dello stesso (aggiornamento del Modello).

2.4 CODICE ETICO E MODELLO

Come sopra accennato, l'Agenzia Formativa della Provincia di Varese ha adottato il proprio Codice Etico che prevede una serie di regole di "deontologia aziendale" che l'Agenzia riconosce come proprie e delle quali esige l'osservanza sia da parte dei propri organi sociali e dipendenti sia dei terzi che, a qualunque titolo, intrattengano con essa rapporti.

Il Modello, le cui previsioni sono coerenti e conformi ai principi del Codice Etico, risponde, invece, alle specifiche esigenze del D.Lgs. 231/2001, finalizzate a prevenire la commissione dei reati ricompresi nell'ambito applicativo del Decreto stesso, ed è, pertanto, cogente nei confronti dei Destinatari.

Peraltro, in considerazione del fatto che anche il Codice Etico richiama principi di comportamento idonei anche a prevenire i comportamenti illeciti di cui al D.Lgs. 231/2001, tale documento acquisisce efficacia preventiva e costituisce, pertanto, un elemento complementare e integrante del Modello.

2.5 PRESUPPOSTI DEL MODELLO

Nella predisposizione del Modello, l'Agenzia ha tenuto conto della propria organizzazione aziendale, al fine di verificare le aree di attività più esposte al rischio di potenziale commissione di reati.

Nella predisposizione del Modello, l'Agenzia ha tenuto, altresì, conto del proprio sistema di controllo interno, al fine di verificarne la capacità a prevenire i comportamenti non etici previsti nel Codice Etico e le fattispecie di reato previste dal D.Lgs. 231/2001 nelle aree di attività identificate a rischio.

Più in generale, il sistema di controllo interno dell'Agenzia Formativa della Provincia di Varese deve garantire, con ragionevole certezza, il raggiungimento di obiettivi operativi, di informazione e di conformità:

- l'obiettivo operativo del sistema di controllo interno riguarda l'efficacia e l'efficienza dell'Agenzia nell'impiegare le risorse; tale sistema è volto, inoltre, ad assicurare che il personale operi per il perseguimento degli obiettivi aziendali, senza anteporre altri interessi a quelli dei cittadini e dell' Agenzia Formativa;
- l'obiettivo di informazione si traduce nella predisposizione di rapporti tempestivi ed affidabili per il processo decisionale all'interno e all'esterno dell'organizzazione aziendale;
- l'obiettivo di conformità garantisce, invece, che tutte le operazioni ed azioni siano condotte nel rispetto delle leggi e dei regolamenti, dei requisiti prudenziali e delle procedure aziendali interne.

Il sistema di controllo, il cui monitoraggio è rimesso all' Organismo di Vigilanza, coinvolge ciascun ufficio di Agenzia Formativa attraverso la distinzione dei compiti operativi da quelli di controllo, riducendo ragionevolmente ogni possibile conflitto di interessi.

In particolare, il sistema di controllo interno si basa sui seguenti elementi:

- sistema organizzativo formalizzato e chiaro nell'attribuzione delle responsabilità;
- sistema procedurale;
- sistemi informatici orientati alla segregazione delle funzioni;
- sistema di controllo di gestione e reporting;
- poteri autorizzativi e di firma assegnati in coerenza con le responsabilità;
- sistema di comunicazione interna e formazione del personale.

Alla base del sistema di controllo interno dell'Agenzia vi sono i seguenti principi:

- ogni operazione, transazione e azione deve essere veritiera, verificabile, coerente e documentata;
- nessuno deve poter gestire un intero processo in autonomia (c.d. segregazione dei compiti);
- il sistema di controllo interno deve poter documentare l'effettuazione dei controlli, anche di supervisione.

Tutto il personale, nell'ambito delle funzioni svolte, è responsabile della definizione e del corretto funzionamento del sistema di controllo attraverso i controlli di linea, costituiti dall'insieme delle attività di controllo che le singole unità operative svolgono sui loro processi.

2.6 PERCORSO METODOLOGICO DI DEFINIZIONE DEL MODELLO: INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ "A RISCHIO" E PROCESSI STRUMENTALI

Come noto, il D.Lgs. 231/2001 prevede espressamente, al relativo art. 6, comma 2, lett. a), che il Modello di organizzazione, gestione e controllo dell'ente individui le attività aziendali, nel cui ambito possano essere potenzialmente commessi i reati inclusi nel Decreto.
Di conseguenza, per la predisposizione del presente Modello l'Agenzia ha proceduto, con il supporto di consulenti esterni, a una approfondita analisi delle proprie attività aziendali condotta sulla base delle informazioni rese dai referenti aziendali che, in ragione del ruolo ricoperto nei vari processi analizzati, sono provvisti della più ampia e profonda conoscenza dell'operatività di ciascun singolo settore aziendale.
I risultati di tale attività sono stati rappresentati nella Matrice delle Attività a Rischio–Reato, che illustra nel dettaglio i concreti profili di rischio di commissione dei reati richiamati dal D.Lgs. 231/2001 nell'ambito delle attività proprie dell'Agenzia Formativa della Provincia di Varese. La Matrice delle Attività a Rischio-Reato è custodita presso la sede dell'Agenzia dal Direttore, che ne cura l'archiviazione, rendendola disponibile per eventuale consultazione agli Amministratori, al Revisore unico dei Conti, all'Organismo di Vigilanza e a chiunque altro sia legittimato a prenderne visione.
In particolare, nella Matrice delle Attività a Rischio-Reato sono rappresentate le aree aziendali a rischio di possibile commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 (c.d. "**attività sensibili**"), i reati associabili, gli esempi di possibili modalità di realizzazione degli stessi, nonché i processi nel cui svolgimento, sempre in

linea di principio, potrebbero crearsi le condizioni, gli strumenti e/o i mezzi per la commissione dei reati stessi (c.d. "**processi strumentali**").
Per un maggiore dettaglio delle *attività sensibili* e dei *processi strumentali* si rimanda alla parte speciale del presente Modello.

3 ORGANISMO DI VIGILANZA

L'art. 6, comma 1, del D.Lgs. 231/2001 richiede, quale condizione per beneficiare dell'esimente dalla responsabilità amministrativa, che il compito di vigilare sull'osservanza e funzionamento del Modello, curandone il relativo aggiornamento, sia affidata ad un Organismo di Vigilanza che, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, eserciti in via continuativa i compiti ad esso affidati.
A tale proposito, le Linee Guida di Confindustria così come quelle di Regione Lombardia, precisano che, sebbene il D.Lgs. 231/2001 consenta di optare per una composizione sia monocratica che plurisoggettiva, la scelta tra l'una o l'altra soluzione deve assicurare l'effettività dei controlli in relazione alla dimensione e complessità organizzativa della società.
Il Decreto richiede, inoltre, che l'Organismo di Vigilanza svolga le sue funzioni al di fuori dei processi operativi dell'Agenzia, e che sia collocato in posizione di *staff* al Consiglio di Amministrazione, svincolato da ogni rapporto gerarchico con i singoli responsabili delle Direzioni/Funzioni aziendali.
In ossequio alle prescrizioni del D.Lgs. 231/2001, alle indicazioni espresse dalle Linee Guida di Confindustria, della Regione Lombardia e agli orientamenti della giurisprudenza formatisi in materia, l'Agenzia Formativa della Provincia di Varese ha istituito un Organismo monocratico esterno..
In particolare, l'Organismo di Vigilanza è stato definito in modo da poter garantire i seguenti requisiti:

- *Autonomia e indipendenza*: detto requisito è assicurato dall'attività di *reporting* direttamente al Consiglio di Amministrazione.
- *Professionalità*: requisito questo garantito dal bagaglio di conoscenze professionali, tecniche e pratiche di cui dispongono i componenti dell'Organismo di Vigilanza.
- *Continuità d'azione*: con riferimento a tale requisito, l'Organismo di Vigilanza è tenuto a vigilare costantemente, attraverso poteri di indagine, sul rispetto del Modello da parte dei Destinatari, a curarne l'attuazione e l'aggiornamento, rappresentando un riferimento costante per tutto il personale dell'Agenzia.

3.1 DURATA IN CARICA REVOCA E DECADENZA

I componenti dell'Organismo di Vigilanza restano in carica due anni e possono, in ogni caso, essere rieletti.
Fatta salva l'ipotesi di un'eventuale revisione della composizione dell'Organismo di Vigilanza anche sulla base dell'esperienza di attuazione del Modello, la revoca dei componenti dell'Organismo potrà avvenire esclusivamente per giusta causa e previa delibera del Consiglio di Amministrazione.
Non può essere nominato componente dell'Organismo di Vigilanza, e, se nominato decade, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato, ancorché con condanna non definitiva, ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi ovvero sia stato condannato, anche con sentenza non definitiva o con sentenza di patteggiamento, per aver commesso uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001.
I componenti dell'Organismo di Vigilanza sono scelti tra soggetti che non abbiano rapporti di coniugio, parentela o affinità entro il quarto grado con gli Amministratori, il Revisore e il Direttore, in quanto tali rapporti potrebbero comprometterne l'indipendenza di giudizio.
I componenti interni decadono automaticamente dall'incarico in caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato dei medesimi con l'Agenzia, e ciò indipendentemente dalla causa di interruzione del suddetto rapporto. Nel caso in cui un componente interno sia sottoposto a procedimento disciplinare da parte dell'Agenzia, il Consiglio di Amministrazione potrà, a suo insindacabile giudizio, disporne la revoca.

I componenti esterni non devono avere rapporti commerciali con l'Agenzia che possano integrare ipotesi di conflitto di interessi.
Tutti i componenti dell'Organismo di Vigilanza sono tenuti a comunicare immediatamente al Consiglio di Amministrazione e all'Organismo medesimo l'insorgere di eventuali condizioni ostative al permanere dei requisiti di eleggibilità richiesti per la carica di componente dell'Organismo stesso.
L'Organismo provvede, a sua volta, a disciplinare le regole per il proprio funzionamento in un apposito Regolamento, adottato in una delle prime riunioni.

3.2 POTERI E FUNZIONI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

All'Organismo di Vigilanza sono affidati i seguenti compiti:

- vigilare sul funzionamento del Modello in relazione all'effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati ricompresi nel Decreto;
- vigilare sull'osservanza del Modello da parte dei Destinatari;
- curare l'aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative.

Tali compiti sono concretamente svolti dall'Organismo attraverso le seguenti attività:

- vigilanza sulla validità ed adeguatezza del Modello, con particolare riferimento ai comportamenti riscontrati nel contesto aziendale;
- svolgimento periodico di un'attività di verifica sull'attuazione e osservanza del Modello nell'ambito delle aree di attività a potenziale rischio- reato;
- verifica dell'effettiva capacità del Modello di prevenire la commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001;
- vigilanza sulle iniziative dell'Agenzia per la diffusione nel contesto aziendale della conoscenza, della comprensione e dell'osservanza del Modello;
- proposte di aggiornamento del Modello nell'ipotesi in cui si renda necessario e/o opportuno effettuare correzioni e/o adeguamenti dello stesso, in relazione alle mutate condizioni legislative e/o aziendali;
- supervisionare le attività di informazione e formazione dell'Agenzia relativamente al Decreto e al Modello.

Nello svolgimento di dette attività, l'Organismo provvederà ai seguenti adempimenti:

- coordinarsi e collaborare con la funzione aziendale preposta, alla programmazione di un piano periodico di formazione volto a favorire la conoscenza delle prescrizioni del Modello, differenziato secondo il ruolo e la responsabilità dei Destinatari;
- coordinarsi con le Funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per il miglior monitoraggio delle attività aziendali a potenziale rischio-reato;
- istituire uno specifico canale informativo "dedicato" (es. indirizzo di posta elettronica), diretti a facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l'Organismo;
- raccogliere, elaborare, conservare e aggiornare ogni informazione rilevante ai fini della verifica dell'osservanza del Modello;
- verificare e controllare periodicamente le aree/operazioni a rischio individuate nel Modello ovvero eventuali operazioni di cui sia venuto a conoscenza nell'ambito delle attività di monitoraggio.

Al fine di consentire all'Organismo di poter verificare l'attuazione del Modello, la sua efficacia e il suo effettivo funzionamento, nonché le esigenze di aggiornamento dello stesso, è fondamentale che l'Organismo di Vigilanza operi in stretta collaborazione con le Funzioni aziendali, sia centrali sia locali di area.
Ai fini dello svolgimento degli adempimenti sopra elencati, l'Organismo è dotato dei poteri di seguito indicati:

- emanare disposizioni intesi a regolare le proprie attività e predisporre e aggiornare l'elenco delle informazioni che devono pervenirgli dalle Funzioni centrali e dalle funzioni locali di area;
- accedere liberamente, senza autorizzazioni preventive, a ogni documento aziendale rilevante per lo svolgimento delle funzioni allo stesso attribuite dal D.Lgs. 231/2001;
- disporre che i responsabili delle Funzioni aziendali, e in ogni caso tutti i Destinatari, forniscano le informazioni, i dati e/o le notizie loro richieste per individuare aspetti connessi alle varie attività aziendali rilevanti ai sensi del Modello e per la verifica dell'effettiva attuazione dello stesso da parte dell'Agenzia;
- ricorrere a consulenti esterni di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento delle attività di verifica e controllo ovvero di aggiornamento del Modello.

3.3 REPORTING DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Come sopra già anticipato, al fine di garantire la piena autonomia e indipendenza nello svolgimento delle relative funzioni, l'Organismo di Vigilanza comunica direttamente al Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia e al Collegio dei Revisori dei Conti.
Segnatamente, l'Organismo di Vigilanza riferisce sia al Consiglio di Amministrazione sia al Revisore dei Conti, lo stato di fatto sull'attuazione del Modello e gli esiti dell'attività di vigilanza svolta con le seguenti modalità:

- almeno semestralmente, nei confronti del Consiglio di Amministrazione e per conoscenza al Revisore dei Conti, attraverso una relazione scritta, nella quale vengano illustrate le attività di monitoraggio svolte dall'Organismo stesso, le criticità emerse e gli eventuali interventi correttivi o migliorativi opportuni per l'implementazione del Modello;
- nei confronti del Revisore dei Conti, ove ne ravvisi la necessità, in relazione a presunte violazioni poste in essere dai vertici aziendali o dai componenti del Consiglio di Amministrazione, potendo ricevere dal Revisore dei Conti richieste di informazioni o di chiarimenti in merito alla suddette presunte violazioni.

L'Organismo di Vigilanza potrà essere convocato in qualsiasi momento sia dal Consiglio di Amministrazione che dal Revisore dei Conti e, a sua volta, potrà richiedere a tali organi di essere sentito qualora ravveda l'opportunità di riferire su questioni inerenti il funzionamento e l'efficace attuazione del Modello o in relazione a situazioni specifiche.
A garanzia di un corretto ed efficace flusso informativo, nonché al fine di un completo e corretto esercizio dei propri compiti, l'Organismo ha inoltre facoltà di richiedere chiarimenti o informazioni direttamente ai soggetti aventi le principali responsabilità operative.

L'Organismo di Vigilanza opera in stretto contatto e in sinergia con il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT) nominato dall'Agenzia in applicazione della L. 190/12 e dei D.Lgs. 33 e 39 del 2013.

3.4 FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Il D.Lgs. 231/2001 enuncia, tra le esigenze che il Modello deve soddisfare, l'istituzione di specifici obblighi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza da parte delle Funzioni dell'Agenzia, diretti a consentire all'Organismo stesso lo svolgimento delle proprie attività di vigilanza e di verifica.
A tale proposito devono essere comunicate all'Organismo di Vigilanza le seguenti informazioni:

- **su base periodica**, le informazioni, dati, notizie e documenti previamente identificati dall'Organismo di Vigilanza e da quest'ultimo formalmente richiesti alle singole Funzioni (c.d. flussi informativi), secondo le modalità e le tempistiche definite dall'Organismo medesimo;
- **su base occasionale**, ogni altra informazione, di qualsivoglia natura, attinente l'attuazione del Modello nelle aree di attività a rischio-reato, nonché il rispetto delle previsioni del Decreto e del Codice Etico, che possano essere utili ai fini dell'assolvimento dei compiti dell'Organismo (c.d. segnalazioni).

A tale ultimo riguardo, i Destinatari devono riferire all'Organismo di Vigilanza ogni informazione relativa a comportamenti che possano integrare violazione delle prescrizioni del Decreto, del Modello o del Codice Etico, nonché specifiche fattispecie di reato.
A tal fine è istituito un canale di comunicazione per la consultazione dell'Organismo di Vigilanza che consiste in un indirizzo di posta elettronica dedicato, reso noto al personale aziendale e al quale potranno essere inviate le eventuali segnalazioni e il cui accesso è riservato ai soli componenti dell'Organismo:
organismodivigilanza@agenziaformativa.va.it
Tale modalità di trasmissione delle segnalazioni è volta a garantire la massima riservatezza dei segnalanti anche al fine di evitare atteggiamenti ritorsivi o qualsiasi altra forma di discriminazione o penalizzazione nei loro confronti.
L'Organismo di Vigilanza valuterà le segnalazioni pervenutegli, e potrà convocare, qualora lo ritenga opportuno, sia il segnalante per ottenere maggiori informazioni, che il presunto autore della violazione, dando inoltre luogo a tutti gli accertamenti e le indagini che siano necessarie per appurare la fondatezza della segnalazione.
Le segnalazioni anonime non sono ammesse e, di conseguenza, non verranno prese in considerazione.
Oltre alle informazioni sopra indicate, devono essere obbligatoriamente trasmesse all'Organismo di Vigilanza le notizie concernenti:

- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, anche amministrativa, che vedano il coinvolgimento dell'Agenzia o di soggetti apicali, dai quali si

evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al D.Lgs. 231/2001, fatti salvi gli obblighi di riservatezza e segretezza legalmente imposti;

- richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per reati ricompresi nel D.Lgs. 231/2001;
- modifiche nel sistema delle deleghe e delle procure, modifiche statutarie o dell'Organigramma aziendale;
- notizia dell'avvenuta irrogazione di sanzioni disciplinari per violazione del Modello;
- segnalazione di infortuni gravi (omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime, in ogni caso qualsiasi infortunio con prognosi superiore ai 40 giorni) occorsi a dipendenti, collaboratori dell'Agenzia, e più genericamente a tutti coloro che abbiano accesso alle strutture dell'Agenzia.

L'Organismo, con il supporto dell'Agenzia, definisce formalmente le modalità di trasmissione di tali informazioni, dandone comunicazione alle Funzioni preposte al relativo invio.
Tutte le informazioni, la documentazione e le segnalazioni raccolte nell'espletamento dei compiti istituzionali devono essere custodite dall'Organismo di Vigilanza, per un periodo di 10 (dieci) anni in un apposito archivio riservato.

4 SISTEMA SANZIONATORIO

La definizione di un sistema sanzionatorio, applicabile in caso di violazione delle disposizioni del presente Modello e dei principi del Codice Etico, costituisce condizione necessaria per garantire l'efficace attuazione del Modello stesso, nonché presupposto imprescindibile per consentire all'Agenzia di beneficiare dell'esimente dalla responsabilità amministrativa.
L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'instaurazione e dagli esiti di un procedimento penale eventualmente avviato nei casi in cui la violazione integri un'ipotesi di reato rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/2001.
Le sanzioni comminabili sono diversificate in ragione della natura del rapporto tra l'autore della violazione e l'Agenzia nonché del rilievo e gravità della violazione commessa e del ruolo e responsabilità dell'autore.
In generale, le violazioni possono essere ricondotte ai seguenti comportamenti e classificate come segue:
a) comportamenti che integrano una mancata attuazione colposa delle prescrizioni del Modello, ivi comprese direttive, procedure o istruzioni aziendali;

b) comportamenti che integrano una grave trasgressione dolosa delle prescrizioni del Modello, tale da compromettere il rapporto di fiducia tra l'autore e l'Agenzia in quanto preordinata in modo univoco a commettere un reato.

- ***Sanzioni per il personale dipendente***

In relazione al personale dipendente, l'Agenzia deve rispettare i limiti di cui all'art. 7 della Legge 300/1970 (Statuto dei lavoratori) e le previsioni contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile, sia con riguardo alle sanzioni comminabili che alle modalità di esercizio del potere disciplinare.
L'inosservanza - da parte del personale dipendente - delle disposizioni e delle procedure previste nel Modello e dei principi stabiliti nel Codice Etico costituisce inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro *ex* art. 2104 cod. civ. e illecito disciplinare.
Più in particolare, l'adozione, da parte di un dipendente dell'agenzia, di un comportamento qualificabile, in base a quanto indicato al comma precedente, come illecito disciplinare, costituisce violazione dell'obbligo del lavoratore di eseguire con la massima diligenza i compiti allo stesso affidati, attenendosi alle direttive dell'Agenzia, così come previsto dal vigente CCNL applicato (i.e. Contratto Collettivo Nazionale del personale del comparto regioni ed autonomie locali).
Al personale dipendente possono essere comminate le seguenti sanzioni:
i) rimprovero verbale;

ii) rimprovero scritto;

iii) multa;

iv) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione;

v) licenziamento per giusta causa.

L'Agenzia non potrà adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente senza il rispetto delle procedure previste nel CCNL per le singole fattispecie.
I principi di correlazione e proporzionalità tra la violazione commessa e la sanzione irrogata sono garantiti dal rispetto dei seguenti criteri:
- gravità della violazione commessa;

- mansione, ruolo, responsabilità e autonomia del dipendente;

- prevedibilità dell'evento;

- intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia;

- comportamento complessivo dell'autore della violazione, con riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari nei termini previsti dal CCNL;

- altre particolari circostanze che caratterizzano la violazione.

L'esistenza di un sistema sanzionatorio connesso al mancato rispetto del Modello e del Codice Etico deve essere necessariamente portato a conoscenza del personale dipendente attraverso i mezzi ritenuti più idonei dall'Agenzia.

- ***Sanzioni per il Direttore***

In caso di violazione accertata del Modello o del Codice Etico da parte del Direttore, l'Organismo di Vigilanza informa tempestivamente l'intero Consiglio di Amministrazione e il Revisore dei Conti, affinché provvedano ad assumere o promuovere le iniziative più opportune ed adeguate, in relazione alla gravità della violazione rilevata e conformemente ai poteri previsti dalla vigente normativa e dallo Statuto sociale.
In particolare, in caso di violazione del Modello, il Consiglio di Amministrazione potrà procedere direttamente, in base all'entità e gravità della violazione commessa, all'irrogazione della misura sanzionatoria del richiamo formale scritto ovvero della revoca anche parziale dei poteri delegati e delle procure conferite.
In caso di violazioni del Modello, da parte del Direttore, dirette in modo univoco ad agevolare o istigare la commissione di un reato rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/2001 ovvero a commetterlo, le misure sanzionatorie (quali a mero titolo di esempio, la sospensione temporanea dalla carica e, nei casi più gravi, la revoca dalla stessa) dovranno essere adottate dal Consiglio di Amministrazione, anche su proposta del Revisore unico dei Conti.

- ***Sanzioni per i collaboratori sottoposti a direzione o vigilanza***

L'inosservanza - da parte dei collaboratori sottoposti a direzione o vigilanza dell'Agenzia - delle disposizioni e delle procedure previste nel Modello, ivi inclusa la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza, e dei principi stabiliti nel Codice Etico, determina, in conformità a quanto disciplinato nello specifico rapporto contrattuale, la risoluzione del relativo contratto, ferma restando la facoltà dell'Agenzia di richiedere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza di detti comportamenti, inclusi i danni causati dall'applicazione delle misure sanzionatorie previste dal D.Lgs. 231/2001.

- ***Misure nei confronti degli Amministratori***

In caso di violazione accertata del Modello o del Codice Etico da parte di uno o più Amministratori, l'Organismo di Vigilanza informa tempestivamente l'intero Consiglio di Amministrazione e il Revisore dei Conti, affinché provvedano ad assumere o promuovere le iniziative più opportune ed adeguate, in relazione alla gravità della violazione rilevata e conformemente ai poteri previsti dalla vigente normativa e dallo Statuto sociale.
In particolare, in caso di violazione del Modello da parte di uno o più Amministratori, il Consiglio di Amministrazione potrà procedere direttamente, in base alla entità e gravità della violazione commessa, all'irrogazione della misura sanzionatoria del richiamo formale scritto ovvero della revoca anche parziale dei poteri delegati e delle procure conferite.
In caso di violazioni del Modello, da parte di uno o più Amministratori, dirette in modo univoco ad agevolare o istigare la commissione di un reato rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/2001 ovvero a commetterlo, le misure sanzionatorie (quali a mero titolo di esempio, la sospensione temporanea dalla carica e, nei casi più gravi, la revoca dalla stessa) dovranno essere adottate dal Consiglio Provinciale, su proposta del Consiglio di Amministrazione o del Revisore dei Conti.

- ***Misure nei confronti degli apicali***

In ogni caso, anche la violazione dello specifico obbligo di vigilanza sui sottoposti gravante sui soggetti apicali comporterà l'assunzione, da parte dell'Agenzia, delle misure sanzionatorie ritenute più opportune in relazione, da una parte, alla natura e gravità della violazione commessa e, dall'altra, alla qualifica dell'apicale che dovesse commettere la violazione.

- ***Misure nei confronti dei soggetti aventi rapporti contrattuali/commerciali***

La violazione delle prescrizioni e dei principi stabiliti nel Codice Etico da parte dei soggetti aventi rapporti contrattuali, commerciali o accordi di *partnership* con l'Agenzia, potrà determinare in conformità a quanto disciplinato nello specifico rapporto contrattuale, la risoluzione del relativo contratto, ferma restando la facoltà dell'Agenzia di richiedere il risarcimento dei danni che siano una conseguenza di detti comportamenti, ivi inclusi i danni causati dall'applicazione delle misure sanzionatorie previste dal D.Lgs. 231/2001.
Costituisce parte integrante e sostanziale del presente Modello il documento "**Standard clausole 231**" (sub *Allegato 1*).

5 FORMAZIONE E INFORMAZIONE SUL MODELLO

L'Agenzia Formativa della Provincia di Varese, consapevole dell'importanza che gli aspetti formativi e informativi assumono in una prospettiva di prevenzione, definisce un programma di comunicazione e formazione volto a garantire la divulgazione a tutto il personale dei principali contenuti del Decreto e degli obblighi dallo stesso derivanti, nonché delle prescrizioni del Modello e dei principi del Codice Etico.
Le attività di informazione e formazione nei confronti del personale sono organizzate prevedendo diversi livelli di approfondimento in ragione del differente grado di coinvolgimento del personale nelle attività a rischio-reato. In ogni caso, l'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza del D.Lgs. 231/2001 e le prescrizioni del Modello, è differenziata nei contenuti e nelle modalità di divulgazione in funzione della qualifica dei Destinatari, del livello di rischio dell'area in cui gli stessi operano e del fatto che gli stessi rivestano o meno funzioni di rappresentanza e gestione dell'Agenzia.
L'attività di formazione coinvolge tutto il personale in forza, nonché tutte le risorse che in futuro saranno inserite nell'organizzazione aziendale. A tale proposito, le relative attività formative dovranno essere previste e concretamente effettuate sia al momento dell'assunzione, sia in occasione di eventuali mutamenti di mansioni, nonché a seguito di aggiornamenti e/o modifiche del Modello.
Tali attività sono gestite in stretto coordinamento con l'Organismo di Vigilanza.
Con riguardo alla diffusione del Modello nel contesto aziendale, l'Agenzia Formativa della Provincia di Varese provvede a:

- invio di una comunicazione a firma del Direttore a tutto il personale, avente ad oggetto l'informativa circa l'avvenuta adozione del presente Modello e l'istituzione dell'Organismo di Vigilanza, con indicazione del nominativo dei relativi componenti e dell'indirizzo a cui poterlo contattare (detta informativa deve essere rinnovata in caso di aggiornamento del Modello);
- pubblicazione della Parte Generale del Modello attraverso qualsiasi altro strumento di comunicazione ritenuto idoneo;
- pubblicazione del Codice Etico sul sito *internet* dell'Agenzia;
- attività formative dirette a diffondere la conoscenza e comprensione del D.Lgs. 231/2001 e delle prescrizioni del Modello, nonché sessioni di formazione per il personale in occasione di nuove assunzioni ovvero aggiornamenti e/o modifiche del Modello, nelle modalità ritenute più idonee.

La documentazione relativa alle attività di informazione e formazione è conservata a cura del *Servizio Personale* e periodicamente trasmessa all'Organismo di Vigilanza per lo svolgimento delle relative verifiche circa l'adeguatezza.

5.1 INFORMAZIONE AI SOGGETTI TERZI

I terzi (es. fornitori, consulenti, utenti) sono informati con i mezzi ritenuti più idonei dell'adeguamento dell'Agenzia al D.Lgs. 231/2001 e dell'adozione del Codice Etico.

5.2 AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

Costituiscono responsabilità del Consiglio di Amministrazione l'adozione, l'aggiornamento, l'adeguamento e qualsiasi altra modifica del Modello conseguente a:

- significative violazioni delle previsioni del Modello;
- identificazione di nuove attività sensibili, connesse all'avvio di nuove attività da parte dell'Agenzia, o variazioni di quelle precedentemente individuate;
- mutamenti dell'assetto organizzativo dell'Agenzia;
- identificazione di possibili aree di miglioramento del Modello riscontrate dall'Organismo di Vigilanza a seguito delle periodiche attività di verifica e monitoraggio;
- modifiche normative ed evoluzioni dottrinali e giurisprudenziali in tema di responsabilità amministrativa degli enti.

A tal fine, l'Organismo di Vigilanza ha il compito di segnalare al Consiglio di Amministrazione la necessità di procedere a modifiche o aggiornamenti del Modello.

- PARTE SPECIALE –

6 IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO-REATO E ANALISI

La parte speciale serve a rilevare all'interno dell'Agenzia gli elementi fondamentali ai fini di un corretto aggiornamento del MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO secondo il D.Lgs. 231/2001 relativamente alla responsabilità degli enti forniti di personalità giuridica, alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica, per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato. Un primo paragrafo del documento prende in considerazione i processi dell'Agenzia. Un secondo affronta i reati presupposto articolati in famiglie, ciò al fine di far sintesi e agevolare l'analisi successiva. Un terzo permette di collocare i processi e i relativi rischi in una matrice di correlazione sia a livello generale, che a livello di articolazioni organizzative (centrali/territoriali). Un quarto elenca i principali controlli e/o protocolli che permettono di abbassare e/o neutralizzare i rischi di reato. Successivamente, gli approfondimenti che seguono permettono di analizzare per ogni famiglia di reato le principali attività svolte dall'Agenzia collegate ai diversi rischi e, rispetto a queste, l'insieme di misure di controllo e protocolli adottati, al fine di ridurre o neutralizzare i rischi stessi.

6.1 Elenco processi:

di seguito si riporta un elenco dei processi tipici dell'Agenzia Formativa:

1. Pianificazione offerta formazione-lavoro [Istruzione e formazione professionale (IeFP), Istruzione e formazione superiore (ITS/IFTS), Formazione connessa all'apprendistato, Formazione per disoccupati, Formazione continua].
2. Gestione rete e convenzioni.
3. Accreditamento.
4. Servizi per l'orientamento formativo: organizzazione ed erogazione (orientamento per l'accesso all'Agenzia o di supporto a Enti esterni su attività in carico all'Agenzia).
5. Servizi formativi: organizzazione ed erogazione (percorsi triennali di formazione, percorsi serali, formazione continua, percorsi normati es. ASA, OSS, etc.).
6. Servizi per l'integrazione e percorsi personalizzati: progettazione, organizzazione ed erogazione (CFPIL percorsi per disabili in sede o in esterno, stage, borsa lavoro, piano provinciale disabili).
7. Servizi al lavoro: organizzazione ed erogazione (dote unica, apprendistato, garanzia giovani).
8. Rendicontazione delle spese.
9. Gestione amministrativa: gestione della documentazione (identificazione, rintracciabilità, conservazione, gestione privacy).
10. Gestione amministrativa: gestione della contabilità e degli adempimenti normativi.
11. Controllo di gestione.
12. Valutazione della competenza del personale.
13. Gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (compresi gli aspetti amministrativi, le competenze del personale in materia di sicurezza, idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici).
14. Gestione amministrativa del personale.
15. Conferimento di incarichi a tempo determinato e collaborazioni.
16. Acquisti generali: selezione e valutazione dei fornitori, approvvigionamento (acquisti e contratti) e gestione appalti (fase post contrattuale).
17. Gestione qualità.
18. Manutenzioni ordinarie e straordinarie degli edifici, laboratori, attrezzature e macchinari.
19. Gestione reti informatiche e tecnologiche.
20. Gestione rapporti con Regione e ispezioni.
21. Gestione legale e societaria.

6.2 Famiglie di reati (reati presupposto)

I reati presupposto presi in considerazione sono quelli indicati agli artt. 24 e 25 del Decreto 231/2001, comprese le integrazioni successivamente intervenute. Tra i reati presupposto, in base all'attività svolta

dall’Agenzia Formativa, sono stati individuati le seguenti famiglie di reato da considerare nell’ambito dell’analisi:

1. reati contro la PA;
2. reati societari;
3. reati informatici e contro il diritto di autore;
4. reati per violazione delle norme antinfortunistiche;
5. reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;
6. reati ambientali;
7. reati per l’utilizzo di lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno o con permesso scaduto;

6.3 Matrici Processi / Reati

Le matrici che seguono correlano i processi e i relativi rischi sia a livello generale, che a livello di articolazioni organizzative (centrali/territoriali).

Reati: -->	reati contro la PA	reati societari	reati informatici e contro il diritto di autore	violazione norme antinfortunistiche	induzione a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	reati ambientali	utilizzo lavoratori stranieri senza permesso
Processi primari:							
Pianificazione offerta formazione-lavoro	X			X			
Gestione rete e convenzioni	X						
Accreditamento	X						
Servizi per l'orientamento formativo: organizzazione ed erogazione	X		X	X			
Servizi formativi: organizzazione ed erogazione	X		X	X	X	X	
Servizi per l'integrazione e percorsi personalizzati: progettazione, organizzazione ed erogazione	X		X	X	X		
Servizi al lavoro: organizzazione ed erogazione	X		X	X	X	X	
Processi di supporto:							
Gestione amministrativa: gestione della documentazione (identificazione, rintracciabilità, conservazione, gestione privacy)	X	X					
Gestione amministrativa: gestione della contabilità e degli adempimenti normativi	X	X					
Rendicontazione delle spese	X	X			X		
Controllo di gestione		X					
Valutazione della competenza del personale							
Gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro				X	X		
Gestione amministrativa del personale	X	X			X		
Conferimento di incarichi a tempo determinato e collaborazioni	X				X		
Acquisti generali: selezione e valutazione dei fornitori, approvvigionamento (acquisti e contratti) e gestione appalti (fase post contrattuale)	X				X	X	X

Manutenzioni ordinarie e straordinarie degli edifici, laboratori, attrezzature e macchinari	X			X	X	X	X
Gestione reti informatiche e tecnologiche	X		X		X		
Gestione rapporti con Regione e ispezioni	X				X		
Gestione legale e societaria		X					

Elenco degli acronimi utilizzati con riferimento all'incrocio tra processi e rischi a livello organizzativo

CDA: *Consiglio di Amministrazione*
DG: *Direttore Generale*
RGQ: *Responsabile Gestione Qualità*
RSO: *Responsabili Sedi Operative*
RSPP: *Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (Sicurezza)*

AREE ORGANIZZATIVE A RISCHIO (sede centrale / sedi territoriali)

Reati: -->	reati contro la PA	reati societari	reati informatici e contro il diritto di autore	violazione norme antinfortunistiche	induzione a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	reati ambientali	utilizzo lavoratori stranieri senza permesso
Processi primari:							
Pianificazione offerta formazione-lavoro	DG, RSO			DG, RSO, U.O. Formazione adulti, RSPP			
Gestione rete e convenzioni	CDA, DG, RSO						
Accreditamento	DG, RSO, RGQ						
Servizi per l'orientamento formativo: organizzazione ed erogazione	DG, RSO		RSO	DG, RSO, medico aziendale, docenti, RSPP			
Servizi formativi: organizzazione ed erogazione	DG, RSO		RSO	DG, RSO, medico aziendale, docenti, RSPP	DG, RSO	DG, RSO, docenti di laboratorio	
Servizi per l'integrazione e percorsi personalizzati: progettazione, organizzazione ed erogazione	DG, RSO		RSO	DG, RSO, medico aziendale, docenti, RSPP	DG, RSO		
Servizi al lavoro: organizzazione ed erogazione	DG, RSO		RSO	DG, RSO, medico aziendale, docenti, RSPP	DG, RSO	DG, RSO, docenti di laboratorio	
Processi di supporto:							
Gestione amministrativa: gestione della	DG, tutte le UU.OO.,	DG, RGQ					

documentazione (identificazione, rintracciabilità, conservazione, gestione privacy)	RGQ						
Gestione amministrativa: gestione della contabilità e degli adempimenti normativi	DG, UO contabilità	DG, UO contabilità					
Rendicontazione delle spese	DG, UO contabilità, RSO	DG, UO contabilità			DG, UO contabilità, RSO		
Controllo di gestione	UO contabilità	DG, UO contabilità					
Valutazione della competenza del personale	DG, RSO						
Gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro	DG, RSO, RSPP, soggetti preposti, medico aziendale			DG, RSO, RSPP, RGQ, soggetti preposti, medico aziendale	DG, RSO, RSPP		
Gestione amministrativa del personale	DG, RSO, UO Personale, Prov. Varese	DG, RSO, UO Personale, Prov. Varese			DG, RSO, UO Personale, Prov. Varese		
Conferimento di incarichi a tempo determinato e collaborazioni	DG, RSO				DG, RSO		
Acquisti generali: selezione e valutazione dei fornitori, approvvigionamento (acquisti e contratti) e gestione appalti (fase post contrattuale)	DG, UO Acquisti, RSO				DG, RSO		DG, UO Acquisti, RSO
Manutenzioni ordinarie e straordinarie degli edifici, laboratori, attrezzature e macchinari	DG, UO Acquisti, RSO, UO Manutenzioni			DG, RSO, UO Acquisti, UO Manutenzioni, docenti di laboratorio, RSPP	DG, RSO, UO Manutenzioni	DG, UO Acquisti, RSO, UO Manutenzioni	DG, UO Acquisti, RSO, UO Manutenzioni
Gestione reti informatiche e tecnologiche	DG, tutte le UU.OO.		DG, tutte le UU.OO.		DG, RSO		
Gestione rapporti con Regione e ispezioni	DG, RSO, RGQ				DG, RSO, RGQ		
Gestione legale e societaria		DG, CDA					

6.4 Metodologia di valutazione del rischio reato

La gestione del rischio è l'insieme di attività, metodologie e risorse coordinate per guidare e tenere sotto controllo un'organizzazione in riferimento ai rischi aziendali; nel caso specifico del Modello si tratta del rischio di commissione reati presupposto indicati dal Decreto. Di seguito i passaggi fondamentali:

6.4.1 Valutazione della gravità del reato.

Il grado di gravità assegnato ad ogni reato è stimato in base ai criteri riportati nella seguente tabella.

Gravità (A)	Valutazione	Valore
reato che, se commesso, può provocare conseguenze giudiziarie gravi per l'Agenzia ed i suoi Amministratori: - condanna a pene pecuniarie superiori a 5.000 € - condanna a pene afflittive superiori a 12 mesi	Alto	3
reato che, se commesso, può provocare conseguenze giudiziarie di media gravità per l'agenzia ed i suoi Amministratori: - condanna a pene pecuniarie comprese tra 2.000 € e 5.000 € - condanna a pene afflittive comprese tra 3 mesi e 12 mesi	Medio	2
reato che, se commesso, può provocare conseguenze giudiziarie lievi per l'Agenzia ed i suoi Amministratori: - condanna a pene pecuniarie inferiori a 2.000 € - condanna a pene afflittive inferiori a 3 mesi	Basso	1

6.4.2 Valutazione della probabilità che il reato sia commesso.

L'Agenzia, in base ai parametri oggettivi e all'esperienza dei componenti dell'OdV, assegna ad ogni reato il tasso di frequenza riportato nella seguente tabella.

Tasso di frequenza (B)	Valutazione	Valore
reato con alta probabilità di verificarsi (50%>p<= 100% [4 volte ogni 3 anni])	Alto	3
reato con media probabilità di verificarsi (10%>p<= 50% [da 2 a 4 volte ogni 3 anni])	Medio	2
reato con bassa probabilità di verificarsi (1%>p<= 10% [non più di 1 volta ogni 3 anni])	Basso	1
reato con probabilità nulla di verificarsi (p<=1% [meno di 1 volta ogni 3 anni)	Nullo	0

6.4.3. Valutazione dell'impatto del reato commesso.

L'Agenzia, in base ai parametri oggettivi e all'esperienza dei componenti dell'OdV, assegna ad ogni reato la valutazione di impatto riportato nella seguente tabella.

Impatto (C)	*Valutazione*	*Valore*
reato che, se commesso, può provocare conseguenze gravi per le attività dell'Agenzia *(interruzione del servizio, perdita degli accreditamenti, perdita dei finanziamenti, destituzione degli Organi Dirigenti)*	*Alto*	*3*
reato che, se commesso, può provocare conseguenze di media gravità per le attività dell'Agenzia (sospensione del servizio, sospensione degli accreditamenti, sospensione dei finanziamenti, sospensione degli Organi Dirigenti)	*Medio*	*2*

reato che, se commesso, può provocare conseguenze lievi per le attività dell'Agenzia (continuità del servizio, continuità degli accreditamenti, continuità dei finanziamenti, continuità degli Organi Dirigenti)	*Basso*	*1*

6.4.4. Valutazione complessiva connesso del rischio reato

Ad ogni singolo reato vengono assegnati il grado di gravità, il tasso di frequenza e il valore dell'impatto. I rischi reato con valore 0 sono considerati accettabili e quindi non richiedono protocolli di prevenzione. Il calcolo del valore del grado di rischio (V) si effettua moltiplicando la Gravità (A), per il Tasso di frequenza (B), per l'Impatto (C), V=AxBxC.

- *I rischi reato con valore complessivo <=1 sono considerati dall'OdV accettabili e quindi non richiedono protocolli di prevenzione o successivi riesami di accettabilità.*
- *I rischi reato con valore complessivo >1 e <=2 vengono riesaminati dall'OdV per definirne o meno l'accettabilità.*
- *I rischi reato con valore complessivo >2 richiedono adeguati protocolli di prevenzione*

La tabella che segue indica un esempio di calcolo del valore del rischio:

Es. Reati in tema di erogazioni pubbliche	*Gravità*	*Tasso di frequenza*	*Impatto*	*Valutazione del rischio*	*Necessità protocolli*
Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-bis c.p.)	*3*	*2*	*2*	*12*	*Sì*

6.4.5. Valutazione dell'efficacia dei protocolli di controllo

Per tutti i rischi reato complessivi precedentemente calcolati e considerati non accettabili (valore finale >2 e necessità di adottare protocolli / misure), l'Agenzia deve mettere in atto opportuni protocolli di controllo, il cui effetto viene valutato in base ai parametri oggettivi e all'esperienza dell'OdV,, come riportato nella seguente tabella.

Efficacia controlli	*Valutazione*	*Valore*
protocollo altamente efficace, che riduce di 10 volte lo specifico livello di rischio reato	*Alto*	*10*
protocollo ragionevolmente efficace, che riduce di 5 volte lo specifico livello di rischio reato	*Medio*	*5*
protocollo mediamente efficace, che riduce di 2 volte lo specifico livello di rischio reato	*Basso*	*2*
protocollo che non è in grado di ridurre lo specifico livello di rischio reato	*Nullo*	*1*

I protocolli di prevenzione agiscono sulla frequenza di commissione del reato e non sulla sua gravità ed impatto. L'effetto dei protocolli di prevenzione viene valutato dividendo il valore numerico complessivo del rischio (E) precedentemente calcolato per il grado di protezione sopra indicata.

6.4.6. Valutazione dell'accettabilità del rischio reato residuo

L'accettabilità del livello di rischio reato residuo è valutata secondo la seguente tabella.

Valore numerico complessivo del rischio reato (E) senza protocollo di controllo	*Valore numerico complessivo del rischio reato (E') con il protocollo di controllo*	*Considerazioni*
(E) <= 1	*protocollo non necessario*	*Rischio reato residuo considerato accettabile*
(E)>1e<=2	*protocollo non necessario (salvo conferma)*	*Rischio reato residuo che deve essere riesaminato dall'OdV per essere considerato accettabile*
(E) > 2	*(E') <= 1*	*Rischio reato residuo considerato accettabile*
(E) > 2	*(E') >1 e <=2*	*Rischio reato residuo che deve essere riesaminato dall'OdV per essere considerato accettabile*
(E) > 2	*(E) > 2*	*Rischio reato residuo che deve essere riesaminato dall'OdV per essere considerato accettabile*

La tabella seguente rappresenta un esempio di calcolo completo del rischio e valutazione della sua accettabilità:

Es. Reati in tema di erogazioni pubbliche	*Gravità*	*Tasso di frequenza*	*Impatto*	*Valutazione del rischio*	*Necessità protocolli*	*Efficacia protocolli / controlli*	*Rischio residuo*	*Accettabilità rischio residuo*
Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-bis c.p.)	*3*	*2*	*2*	*12*	*Sì*	*5*	*2,4*	*Riesame OdV*

6.4.7. Analisi del rischio reato residuo – rischio reato accettabile

Il Modello deve garantire di non poter essere eluso se non fraudolentemente. Pertanto il sistema di controllo definito dai protocolli deve essere in grado di:

- escludere che qualunque soggetto possa giustificare la propria condotta adducendo l'ignoranza delle direttive aziendali
- evitare che il reato sia dovuto ad errore umano.

6.5 Controlli / protocolli

In questa sezione è riportato un elenco dei principali controlli e/o protocolli che permettono di abbassare e/o neutralizzare i rischi di reato con riferimento ai suddetti processi individuati da Agenzia.

Cod.	Procedure di controllo possibili / misure (nome/descrizione)
C01	Gestione della documentazione

C02	Tenuta sotto controllo delle registrazioni
C03	Gestione del protocollo
C04	Comunicazione interna ed esterna (compresi adempimenti trasparenza, PNA, gestione sito internet)
C05	Valutazione delle competenze e formazione del personale
C06	Selezione e valutazione dei fornitori
C07	Gestione ordini di acquisto e degli appalti
C08	Manutenzione delle infrastrutture
C09	Trattamento dei dati nel rispetto della privacy
C10	Gestione della contabilità e degli adempimenti normativi
C11	Gestione delle offerte e degli ordini
C12	Gestione delle attività di segreteria
C13	Controllo dei servizi per l'orientamento
C14	Controllo dei servizi per l'integrazione e percorsi personalizzati CFP
C15	Controllo della progettazione dei servizi formativi
C16	Gestione operativa dell'erogazione dei servizi formativi
C17	Controllo dei servizi formativi
C18	Gestione dell'alternanza scuola-lavoro
C19	Controllo dei servizi al lavoro
C20	Procedure del Sistema Qualità - Gestione delle non conformità
C21	Azioni correttive e preventive
C22	Misura della soddisfazione del Cliente
C23	Audit interni
C24	Analisi dei dati
C25	Riesame della Direzione
C26	Audit regionali
C27	Audit enti di certificazione
C27	Controllo dei servizi per l'integrazione e percorsi personalizzati CFPIL
C27	Modello organizzativo relativo al processo di accreditamento, ottenimento autorizzazioni, licenze, permessi da parte della Pubblica Amministrazione

6.6 APPROFONDIMENTO REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

I reati contro la Pubblica Amministrazione richiamati dagli art. 24 e 25 del Decreto, ed applicabili alle attività, sono i seguenti:

Reati in tema di erogazioni pubbliche

1. *Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-bis c.p.)*
2. *Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.)*

Truffa aggravata ai danni dello Stato

3. *Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o della Comunità europea (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)*
4. *Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)*
5. *Frode informatica in danno dello Stato e di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)*

Corruzione e concussione

6. *Concussione (artt. 317 c.p.)*
7. *Corruzione per un atto d'ufficio (artt. 318 c.p.)*
8. *Corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 319 e 319-bis c.p.)*
9. *Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)*
10. *Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)*
11. *Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)*
12. *Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)*
13. *Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)*
14. *Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)*

Attività a rischio reati contro la Pubblica Amministrazione

Reati in tema di erogazioni pubbliche

Principali attività a rischio:
- Processo di accreditamento presso la Regione Lombardia (requisiti giuridici, finanziari, di onorabilità, certificazione UNI EN ISO 9001, capacità logistica e gestionale, disponibilità di competenze professionali, relazioni con il territorio, rispetto normativa del D.Lgs. 231/01)
- Erogazione di servizi di orientamento, formativi ed al lavoro finanziati dalla Pubblica Amministrazione (Regione, Provincia, EE.LL.) (finanziamento a dote, FSE, finanziamento in conformità alla legislazione applicabile, ecc.), con particolare riferimento:
  o alla raccolta delle candidature, alla verifica dei requisiti dei candidati ed all'invio delle domande alla Pubblica Amministrazione
  o all'attestazione delle attività effettuate e delle presenze
  o all'attestazione dei crediti/debiti formativi e delle competenze
- Gestione del processo di rendicontazione nei confronti della Pubblica Amministrazione (Ministeri, Regione Lombardia, Provincia di Varese, EE.LL., altre PA)
- Gestione della produzione di documenti per l'ottenimento di autorizzazioni, licenze, permessi da parte della Pubblica Amministrazione (es. falsi documenti per partecipazione a gare)
- Gestione degli appalti

- Gestione dei finanziamenti Pubblici
Truffa aggravata ai danni dello Stato
Principali attività a rischio: - Gestione delle attività relative all'invio della documentazione (PIP, documenti di rendicontazione, dati per il rating, ecc.) mediante il sistema telematico della Regione Lombardia
Corruzione e concussione
Principali attività a rischio: - Gestione delle visite ispettive effettuate dalla Regione Lombardia per la verifica del mantenimento dei requisiti previsti per l'accreditamento - Gestione delle visite ispettive effettuate dall'ente finanziatore (correttezza procedure, ecc.) - Gestione rapporti con le autorità di vigilanza (Garante della Privacy, INPS, ASL, Vigili del fuoco, ecc.) - Gestione degli appalti - Gestione dei finanziamenti Pubblici - Gestione delle forniture da parte di Enti Pubblici - Gestione del processo di rendicontazione nei confronti della Pubblica Amministrazione (Ministeri, Regione Lombardia, Provincia di Varese, EE.LL., altre PA) - Gestione degli incarichi a tempo determinato e collaborazioni

Protocolli / Misure di prevenzione e controllo

Sulla base della valutazione di rischio reato, dei processi, aree e attività "sensibili" vengono individuati i protocolli riportati nella tabella seguente.

Reati in tema di erogazioni pubbliche / Truffa aggravata ai danni dello Stato
Protocolli utilizzati. - Gestione della documentazione - Tenuta sotto controllo delle registrazioni - Gestione del protocollo - Selezione e valutazione dei fornitori - Gestione ordini di acquisto e degli appalti - Manutenzione delle infrastrutture - Gestione della contabilità e degli adempimenti normativi - Gestione delle offerte e degli ordini - Controllo dei servizi per l'integrazione e percorsi personalizzati CFP - Audit interni - Analisi dei dati - Riesame della Direzione - Audit regionali - Audit enti di certificazione - Controllo dei servizi per l'integrazione e percorsi personalizzati CFPIL - Esplicita indicazione nel Codice Etico di specifiche regole di condotta nei confronti della Pubblica Amministrazione

- Diffusione del Codice Etico verso tutti i dipendenti ed i collaboratori esterni
- Procedure del Sistema Qualità - Gestione delle non conformità
- Trattamento dei dati nel rispetto della privacy
- Definizione del modello organizzativo con riferimento:
    - al processo di accreditamento, ottenimento autorizzazioni, licenze, permessi da parte della Pubblica Amministrazione
    - all'erogazione di servizi di orientamento, formativi ed al lavoro
    - alla gestione del processo di rendicontazione
    - alla gestione dei rapporti diretti con la Pubblica Amministrazione
- Con cadenza almeno semestrale monitoraggio da parte dell'OdV (incontri verbalizzati) da parte degli organismi di controllo preposti, della Direzione e dell'Amministrazione nonché monitoraggio da parte dell'OdV in ordine a:
    - contributi / sovvenzioni richiesti da Agenzia Formativa
    - provvedimenti/attestazioni di regolarità dell'erogazione del contributo / sovvenzione e/o della documentazione rilasciati dall'ente che ha concesso il contributo / sovvenzione
    - verbali di ispezione ed ogni atto di accertamento da parte di organi della P.A. (ad es. Regione Lombardia, ASL, Comune, Direzione Provinciale del Lavoro, ecc.) presso ogni luogo o sede in cui vengono svolti attività che fruiscano di contributi / sovvenzioni, comprese quelle in regime di accreditamento
    - gare d'appalto, procedure di affidamento ed istruttorie pubbliche in genere con specificazione della tipologia di procedura (ad es., procedura aperta, procedura ristretta, procedura negoziata ad inviti, ecc.)
    - atti di contestazione di presunta violazione di norme amministrative e/o penali per attività che fruiscano di contributi / sovvenzioni, comprese quelle in regime di accreditamento.

Frode informatica ai danni dello Stato

Protocolli utilizzati.

- Definizione di un sistema di controlli interno che, ai fini del corretto e legittimo accesso ai sistemi informativi della Pubblica Amministrazione, preveda l'utilizzo di password di abilitazione all'accesso ai sistemi informativi.

Corruzione e concussione

Protocolli utilizzati.

- Esplicita indicazione nel Codice Etico:
    - del divieto di pratiche corruttive
    - che i rapporti nei confronti della Pubblica Amministrazione debbano essere improntati alla massima trasparenza, correttezza e collaborazione.
- Definizione del modello organizzativo relativo al processo di accreditamento, ottenimento autorizzazioni, licenze, permessi da parte della Pubblica Amministrazione
- Definizione di un sistema di auditing interno (Responsabile Sistema Qualità,) atto a monitorare le corretta applicazione dei protocolli
- Gestione della documentazione

- Tenuta sotto controllo delle registrazioni
- Gestione del protocollo
- Selezione e valutazione dei fornitori
- Gestione ordini di acquisto e degli appalti
- Manutenzione delle infrastrutture
- Gestione della contabilità e degli adempimenti normativi
- Gestione delle offerte e degli ordini
- Controllo dei servizi per l'integrazione e percorsi personalizzati CFP
- Analisi dei dati
- Controllo dei servizi per l'integrazione e percorsi personalizzati CFPIL
- Esplicita indicazione nel Codice Etico di specifiche regole di condotta nei confronti della PA
- Diffusione del Codice Etico verso tutti i dipendenti ed i collaboratori esterni
- Procedure del Sistema Qualità - Gestione delle non conformità

Grado di esposizione al rischio

	Gravità	Tasso di frequenza	Impatto	Valutazione del rischio	Necessità protocolli	Efficacia protocolli / controlli	Rischio residuo	Accettabilità rischio residuo
Reati in tema di erogazioni pubbliche								
Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-bis c.p.)	*3*	*1*	*3*	*9*	*Sì*	*5*	*1,8*	*Riesame OdV*
Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.)	*3*	*1*	*3*	*9*	*Sì*	*5*	*1,8*	*Riesame OdV*
Truffa aggravata ai danni dello Stato								
Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o della Comunità europea (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)	*2*	*1*	*3*	*6*	*Sì*	*5*	*1,2*	*Riesame OdV*
Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) Frode informatica ai danni dello Stato	*2*	*1*	*3*	*6*	*Sì*	*5*	*1,2*	*Riesame OdV*
Frode informatica in danno dello Stato e di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)	*2*	*1*	*2*	*4*	*Sì*	*5*	*0,8*	*Sì*

Corruzione e concussione								
Concussione (artt. 317 c.p.)	*3*	*1*	*2*	*6*	*Sì*	*5*	*1,2*	*Riesame OdV*
Corruzione per un atto d'ufficio (artt. 318 c.p.)	*3*	*1*	*2*	*6*	*Sì*	*5*	*1,2*	*Riesame OdV*
Corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 319 e 319-bis c.p.)	*3*	*1*	*2*	*6*	*Sì*	*5*	*1,2*	*Riesame OdV*
Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)	*3*	*1*	*2*	*6*	*Sì*	*5*	*1,2*	*Riesame OdV*
Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)	*3*	*1*	*2*	*6*	*Sì*	*5*	*1,2*	*Riesame OdV*
Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)	*3*	*1*	*2*	*6*	*Sì*	*5*	*1,2*	*Riesame OdV*
Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)	*3*	*1*	*2*	*6*	*Sì*	*5*	*1,2*	*Riesame OdV*
Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)	*3*	*1*	*2*	*6*	*Sì*	*5*	*1,2*	*Riesame OdV*
Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)	*3*	*1*	*2*	*6*	*Sì*	*5*	*1,2*	*Riesame OdV*

Applicando il metodo di lavoro descritto nei documenti iniziali, il gruppo di lavoro è giunto alle valutazioni della tabella precedente. La metodologia prevede che, nel caso in cui i punteggi superino i valori minimi, vi sia l'azione dell'OdV in tema del possibile riesame dei protocolli adottati ed eventuali specifiche misure che l'OdV vuole attuare.

Nell'ultima colonna è stata segnalata l'opportunità di ulteriori verifiche (riesame) da parte dell'OdV; ovviamente, per questa parte, si rimanda alle iniziative e all'autonomia dell'OdV durante il suo operato.

6.7 APPROFONDIMENTO REATI SOCIETARI

I reati societari richiamati dall'art. 25ter del D. Lgs. 231/01 ed applicabili alle di attività, sono i seguenti.

1. *False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)*
2. *False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622, comma 1 e 3, c.c.)*
3. *Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)*
4. *Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)*
5. *Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)*
6. *Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2629 c.c.)*
7. *Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)*
8. *Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)*
9. *Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)*
10. *Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)*

11. *Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.) [Articolo aggiunto dalla L. 28 dicembre 2005, n. 262, art. 31]*
12. *Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, commi 1 e 2, c.c.).*
13. *Legge 27 maggio 2015, n. 69 Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilanci.*

Attività a rischio reati contro la Pubblica Amministrazione

Reati societari
Principali attività a rischio. - Attività di redazione ed approvazione dei documenti contabili societari - Attività di redazione ed approvazione dei bilanci, relazioni e comunicazioni sociali

Protocolli / Misure di prevenzione e controllo

Sulla base della valutazione di rischio reato, dei processi, aree e attività "sensibili" vengono individuati i protocolli riportati nella tabella seguente.

Reati societari
Protocolli utilizzati. - Inserimento nel Codice Etico di specifiche indicazioni riguardanti il comportamento di tutti i soggetti coinvolti nelle attività del bilancio e delle relazioni e comunicazioni societarie - Diffusione del Codice Etico verso tutti i soggetti interessati alla redazione del bilancio e delle relazioni e comunicazioni societarie - Nomina di un Consiglio di Amministrazione e di un Revisore dei conti dotati di autonomia, indipendenza ed efficacia di intervento - Definizione di un sistema di auditing interno sull'Amministrazione (Revisore unico dei conti) atto a monitorare le attività di bilancio e delle relazioni e comunicazioni societarie - Gestione della contabilità e degli adempimenti normativi - Analisi dei dati - Gestione della documentazione - Tenuta sotto controllo delle registrazioni - Attuazione del controllo analogo da parte della Provincia di Varese - Approvazione del bilancio da parte della Provincia di Varese - **Riunione annuale tra OdV e Revisore dei conti con approvazione bilancio.**

Grado di esposizione al rischio

	Gravità	*Tasso di frequenza*	*Impatto*	*Valutazione del rischio*	*Necessità protocolli*	*Efficacia protocolli / controlli*	*Rischio residuo*	*Accettabilità rischio residuo*
False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)	*2*	*1*	*3*	*6*	*Sì*	*10*	*0,6*	*Sì*
False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei	*2*	*1*	*2*	*4*	*Sì*	*10*	*0,4*	*Sì*

creditori (art. 2622, comma 1 e 3, c.c.)								
Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)	*2*	*1*	*2*	*4*	*Sì*	*10*	*0,4*	*Sì*
Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)	*2*	*1*	*1*	*2*	*Sì*	*10*	*0,2*	*Sì*
Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)	*2*	*1*	*1*	*2*	*Sì*	*10*	*0,2*	*Sì*
Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2629 c.c.)	*2*	*1*	*1*	*2*	*Sì*	*10*	*0,2*	*Sì*
Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)	*2*	*1*	*1*	*2*	*Sì*	*10*	*0,2*	*Sì*
Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)	*3*	*1*	*1*	*3*	*Sì*	*10*	*0,3*	*Sì*
Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)	*3*	*1*	*1*	*3*	*Sì*	*10*	*0,3*	*Sì*
Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)	*2*	*1*	*1*	*2*	*Sì*	*10*	*0,2*	*Sì*
Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.) [Articolo aggiunto dalla L. 28 dicembre 2005, n. 262, art. 31]	*3*	*2*	*1*	*6*	*Sì*	*10*	*0,6*	*Sì*
Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, commi 1 e 2, c.c.).	*3*	*1*	*2*	*6*	*Sì*	*10*	*0,6*	*Sì*
Legge 27 maggio 2015, n. 69 Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilanci	*3*	*1*	*2*	*6*	*Sì*	*10*	*0,6*	*Sì*

Applicando il metodo di lavoro descritto nei documenti iniziali, il gruppo di lavoro è giunto alle valutazioni della tabella precedente. La metodologia prevede che, nel caso in cui i punteggi superino i valori minimi, vi sia l'azione dell'OdV in tema del possibile riesame dei protocolli adottati ed eventuali specifiche misure che l'OdV vuole attuare.

Nell'ultima colonna è stata segnalata l'opportunità di ulteriori verifiche (riesame) da parte dell'OdV; ovviamente, per questa parte, si rimanda alle iniziative e

all'autonomia dell'OdV durante il suo operato.

6.8 APPROFONDIMENTO REATI INFORMATICI

I reati informatici e trattamento illecito dei dati richiamati dall'art. 24bis del D. Lgs. 231/01, ed applicabili alle di attività, sono i seguenti.

1. *Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico (art. 615- ter c.p.)*
2. *Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 - quater c.p.)*
3. *Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 - quinquies c.p.)*
4. *Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 619 – quater c.p.)*
5. *Installazione di apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 619 - quinquies c.p.)*
6. *Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 - bis c.p.)*
7. *Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente Pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 - ter c.p.)*
8. *Danneggiamento di sistemi informatici e telematici (art. 635 - quater c.p.)*
9. *Danneggiamento di sistemi informatici e telematici di pubblica utilità (art. 635 - quinquies c.p.)*
10. *Frode informatica che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 - quinquies c.p.)*

Attività a rischio reati informatici

Reati informatici
Principali attività a rischio. - Inserimento dati per l'accreditamento presso la Regione Lombardia - Inserimento e conservazione dati relativi all'erogazione di servizi di orientamento, formativi ed al lavoro finanziati (inserimento dati finanziamento a dote, FSE, finanziamento in conformità alla legislazione applicabile, rating, gestione dati personali e sensibili, ecc.) - Inserimento e conservazione dati relativi al processo di rendicontazione nei confronti della Pubblica Amministrazione - Gestione della produzione di documenti per l'ottenimento di autorizzazioni, licenze, permessi da parte della Pubblica Amministrazione (es. falsi documenti per partecipazione a gare) - Utilizzo del sistema informativo per le attività di erogazione dei servizi di orientamento, formativi ed al lavoro (password, programmi software, siti internet, posta elettronica, ecc.)

Protocolli / Misure di prevenzione e controllo

Sulla base della valutazione di rischio reato, dei processi, aree e attività "sensibili" vengono individuati i protocolli riportati nella tabella seguente.

Reati informatici
Protocolli utilizzati. - Esplicita indicazione nel Codice Etico di specifiche regole di condotta - Diffusione del Codice Etico verso tutti i dipendenti ed i collaboratori esterni - Nomina dell'Amministratore del sistema informativo - Manutenzione delle infrastrutture

- Procedure del Sistema Qualità - Gestione delle non conformità - Gestione della documentazione - Analisi dei dati

Grado di esposizione al rischio

	Gravità	*Tasso di frequenza*	*Impatto*	*Valutazione del rischio*	*Necessità protocolli*	*Efficacia protocolli / controlli*	*Rischio residuo*	*Accettabilità rischio residuo*
Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico (art. 615- ter c.p.)	*3*	*3*	*1*	*9*	*Sì*	*5*	*1,8*	*Riesame OdV*
Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 - quater c.p.)	*2*	*1*	*1*	*2*	*Sì*	*2*	*1*	*Sì*
Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 - quinquies c.p.)	*2*	*1*	*1*	*2*	*Sì*	*5*	*0,4*	*Sì*
Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 619 – quater c.p.)	*2*	*1*	*1*	*2*	*Sì*	*5*	*0,4*	*Sì*
Installazione di apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 619 - quinquies c.p.)	*2*	*0*	*1*	*0*	*No*	*5*	*0*	*Sì*
Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 - bis c.p.)	*3*	*1*	*2*	*6*	*Sì*	*5*	*1,2*	*Riesame OdV*
Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da	*3*	*1*	*2*	*6*	*Sì*	*5*	*1,2*	*Riesame OdV*

altro Ente Pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 - ter c.p.)								
Danneggiamento di sistemi informatici e telematici (art. 635 - quater c.p.)	*3*	*1*	*2*	*6*	*Sì*	*5*	*1,2*	*Riesame OdV*
Danneggiamento di sistemi informatici e telematici di pubblica utilità (art. 635 - quinquies c.p.)	*3*	*1*	*2*	*6*	*Sì*	*5*	*1,2*	*Riesame OdV*
Frode informatica che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 - quinquies c.p.)	*3*	*1*	*2*	*6*	*Sì*	*5*	*1,2*	*Riesame OdV*

Applicando il metodo di lavoro descritto nei documenti iniziali, il gruppo di lavoro è giunto alle valutazioni della tabella precedente. La metodologia prevede che, nel caso in cui i punteggi superino i valori minimi, vi sia l'azione dell'OdV in tema del possibile riesame dei protocolli adottati ed eventuali specifiche misure che l'OdV vuole attuare.
Nell'ultima colonna è stata segnalata l'opportunità di ulteriori verifiche (riesame) da parte dell'OdV; ovviamente, per questa parte, si rimanda alle iniziative e all'autonomia dell'OdV durante il suo operato.

6.9 APPROFONDIMENTO REATI CONTRO IL DIRITTO D'AUTORE

I reati relativi alla violazione del diritto di autore richiamati dall'art. 25octies del D. Lgs. 231/01, ed applicabili alle di attività, sono i seguenti.

1. *Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 191, l. 633/1941 comma 1 lett a) bis)*
2. *Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 191, l. 633/1941 comma 3)*
3. *Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 191-bis l. 633/1941 comma 1)*
4. *Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 191-bis l. 633/1941 comma 2)*
5. *Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 191-ter l. 633/1941)*
6. *Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 191-septies l. 633/1941)*

7. *Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 191-octies l. 633/1941).*

Attività a rischio reati contro il diritto d'autore

Reati contro il diritto d'autore

Principali attività a rischio.
- Utilizzo di bibliografia, del sistema informativo, della rete internet e della posta elettronica:
  o per la preparazione e l'erogazione di servizi di orientamento, formativi ed al lavoro finanziati (preparazione delle lezioni, testi audio video per lezioni, lezioni in aule informatica, ecc.)
  o per le attività amministrative
- Utilizzo di programmi informatici
- Copie fotostatiche di testi soggetti a diritto d'autore

Protocolli / Misure di prevenzione e controllo

Sulla base della valutazione di rischio reato, dei processi, aree e attività "sensibili" vengono individuati i protocolli riportati nella tabella seguente.

Reati contro il diritto d'autore
Protocolli utilizzati. - Esplicita indicazione nel Codice Etico di specifiche regole di condotta - Diffusione del Codice Etico verso tutti i dipendenti ed i collaboratori esterni - Nomina dell'Amministratore del sistema informativo (con riferimento alle sole attività amministrative)

Grado di esposizione al rischio

	Gravità	*Tasso di frequenza*	*Impatto*	*Valutazione del rischio*	*Necessità protocolli*	*Efficacia protocolli / controlli*	*Rischio residuo*	*Accettabilità rischio residuo*
Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 191, l. 633/1941 comma 1 lett a) bis)	*1*	*3*	*1*	*3*	*Sì*	*2*	*1,5*	*Riesame OdV*

Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 191, l. 633/1941 comma 3)	*2*	*1*	*1*	*2*	*Sì*	*5*	*0,4*	*Sì*
Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 191-bis l. 633/1941 comma 1)	*3*	*0*	*1*	*0*	*No*	*5*	*0*	*Sì*
Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 191-bis l. 633/1941 comma 2)	*3*	*0*	*1*	*0*	*No*	*5*	*0*	*Sì*
Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere	*3*	*3*	*1*	*9*	*Sì*	*2*	*4,5*	*Riesame OdV*

letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 191-ter l. 633/1941)								
Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 191-septies l. 633/1941)	*3*	*1*	*1*	*3*	*Sì*	*2*	*1,5*	*Riesame OdV*
Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 191-octies l. 633/1941).	*3*	*0*	*1*	*0*	*No*	*5*	*0*	*Sì*

Applicando il metodo di lavoro descritto nei documenti iniziali, il gruppo di lavoro è giunto alle valutazioni della tabella precedente. La metodologia prevede che, nel caso in cui i punteggi superino i valori minimi, vi sia l'azione dell'OdV in tema del possibile riesame dei protocolli adottati ed eventuali specifiche misure che l'OdV vuole attuare.
Nell'ultima colonna è stata segnalata l'opportunità di ulteriori verifiche (riesame) da parte dell'OdV; ovviamente, per questa parte, si rimanda alle iniziative e all'autonomia dell'OdV durante il suo operato.

6.10 APPROFONDIMENTO REATI PER VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE

I reati commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro richiamati dall'art. 25septies del D. Lgs. 231/01, ed applicabili alle di attività, sono i seguenti.

1. *Omicidio colposo (art. 589 c.p.)*
2. *Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.).*

Attività a rischio reati per violazione norme antinfortunistiche

Reati per violazione delle norme antinfortunistiche

Principali attività a rischio.
- Pianificazione offerta formazione-lavoro
- Erogazione di servizi di orientamento, formativi ed al lavoro:
  o rispetto delle disposizioni di legge sulla salute e sicurezza per dipendenti, collaboratori esterni, allievi ed utenti
  o rispetto delle disposizioni di legge relative agli allievi impegnati nelle attività di laboratorio e in tirocini formativi presso aziende.
  o rispetto delle norme HACCP
- Gestione dei documenti richiesti dalla normativa vigente in materia di salute e sicurezza ed HACCP
- Formazione del personale in materia di sicurezza ed HACCP

Protocolli / Misure di prevenzione e controllo

Sulla base della valutazione di rischio reato, dei processi, aree e attività "sensibili" vengono individuati i protocolli riportati nella tabella seguente.

Reati per violazione delle norme antinfortunistiche
Protocolli utilizzati. - Verifica dell'ottenimento delle certificazioni di competenza della Provincia di Varese (agibilità, VVF, ASL, ecc.) - Ottenimento delle certificazioni di competenza dell'Agenzia (ASL, verbali di messa a terra, etc.) - Redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) - Inserimento nel DVR di specifico capitolo relativo alle attività di laboratorio ed ai tirocini - Redazione dei Piani di emergenza - Effettuazione delle prove di evacuazione - Nomina delle figure previste dal D.Lgs. 81/08 (RSPP, squadre di emergenza e primo soccorso...) - Attestati di frequenza ai corsi obbligatori (antincendio, primo soccorso, RSPP) - Redazione della documentazione HACCP - Protocollo sanitario - Verifiche di idoneità tecnico-professionali - Redazione documenti unici di valutazione dei rischi interferenti

Grado di esposizione al rischio

	Gravità	*Tasso di frequenza*	*Impatto*	*Valutazione del rischio*	*Necessità protocolli*	*Efficacia protocolli / controlli*	*Rischio residuo*	*Accettabilità rischio residuo*
Omicidio colposo (art. 589 c.p.)	*3*	*0*	*2*	*0*	*No*	*5*	*0*	*Sì*
Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.).	*3*	*1*	*2*	*6*	*Sì*	*5*	*1,2*	*Riesame OdV*

Applicando il metodo di lavoro descritto nei documenti iniziali, il gruppo di lavoro è giunto alle valutazioni della tabella precedente. La metodologia prevede che, nel caso in cui i punteggi superino i valori minimi, vi sia l'azione dell'OdV in tema del possibile riesame dei protocolli adottati ed eventuali specifiche misure che l'OdV vuole attuare.
Nell'ultima colonna è stata segnalata l'opportunità di ulteriori verifiche (riesame) da parte dell'OdV; ovviamente, per questa parte, si rimanda alle iniziative e all'autonomia dell'OdV durante il suo operato.

6.11 APPROFONDIMENTO REATI PER INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

Il reato di "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria" (art. 377 bis Codice Penale) è stato introdotto con l'art. 2 del D. Lgs. 121 del 7 luglio 2011 ed è richiamato dall'art. 25decies del D. Lgs. 231/01.

Attività a rischio reati per induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Reati per induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
Principali attività a rischio. - Gestione dei rapporti con gli Enti Istituzionali (Regione Lombardia, Provincia di Varese, altri Enti Istituzionali, ecc.) - Gestione delle visite ispettive effettuate dalla Regione Lombardia per la verifica del mantenimento dei requisiti previsti per l'accreditamento - Gestione delle visite ispettive effettuate dall'ente finanziatore (correttezza procedure, ecc.) - Gestione rapporti con le autorità di vigilanza (Garante della Privacy, INPS, ASL, Vigili del fuoco, ecc.) - Gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro / HACCP - Gestione dei rapporti con i consulenti ed i fornitori - Gestione degli appalti

Protocolli / Misure di prevenzione e controllo

Sulla base della valutazione di rischio reato, dei processi, aree e attività "sensibili" vengono individuati i protocolli riportati nella tabella seguente.

Reati per induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Protocolli utilizzati.
- Esplicita indicazione nel Codice Etico:
  o del divieto di pratiche corruttive
  o che i rapporti nei confronti della Pubblica Amministrazione debbano essere improntati alla massima trasparenza, correttezza e collaborazione.
- Diffusione del Codice Etico verso tutti i dipendenti ed i collaboratori esterni
- Definizione del modello organizzativo relativo al processo di accreditamento, ottenimento autorizzazioni, licenze, permessi da parte della Pubblica Amministrazione
- Definizione di un sistema di auditing interno (OdV, RGQ) atto a monitorare le corretta applicazione dei protocolli

Grado di esposizione al rischio

	Gravità	*Tasso di frequenza*	*Impatto*	*Valutazione del rischio*	*Necessità protocolli*	*Efficacia protocolli / controlli*	*Rischio residuo*	*Accettabilità rischio residuo*
Il reato di "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria" (art. 377 bis Codice Penale) è stato introdotto con l'art. 2 del D. Lgs. 121 del 7 luglio 2011 ed è richiamato dall'art. 25decies del D. Lgs. 231/01	*3*	*0*	*2*	*0*	*No*	*5*	*0*	*Sì*

Applicando il metodo di lavoro descritto nei documenti iniziali, il gruppo di lavoro è giunto alle valutazioni della tabella precedente. La metodologia prevede che, nel caso in cui i punteggi superino i valori minimi, vi sia l'azione dell'OdV in tema del possibile riesame dei protocolli adottati ed eventuali specifiche misure che l'OdV vuole attuare.

Nell'ultima colonna è stata segnalata l'opportunità di ulteriori verifiche (riesame) da parte dell'OdV; ovviamente, per questa parte, si rimanda alle iniziative e all'autonomia dell'OdV durante il suo operato.

6.12 APPROFONDIMENTO REATI AMBIENTALI

I reati ambientali, introdotti con l'art. 2 del D. Lgs. 121 del 7 luglio 2011, richiamati dall'art. 25undecies del D. Lgs. 231/01 ed applicabili alle di attività, sono i seguenti:

1. Legge 152 del 1 aprile 2006 "Norme in materia ambientale" art. 256 comma 1 a) "Sanzioni penali per gestione non autorizzata di rifiuti"

Attività a rischio reati ambientali

Reati ambientali
Principali attività a rischio. - Erogazione di servizi formativi: o conservazione e smaltimento di rifiuti speciali (oli, vernici, ecc) prodotti nei laboratori - Selezione e valutazione dei fornitori per lo smaltimento rifiuti in particolare speciali

Protocolli / Misure di prevenzione e controllo

Sulla base della valutazione di rischio reato, dei processi, aree e attività "sensibili" vengono individuati i protocolli riportati nella tabella seguente.

Reati ambientali
Protocolli utilizzati. - Sottoscrizione dei contratti con i fornitori smaltimento rifiuti in particolare di quelli speciali - Procedure del Sistema Qualità - Gestione delle non conformità

Grado di esposizione al rischio

	Gravità	*Tasso di frequenza*	*Impatto*	*Valutazione del rischio*	*Necessità protocolli*	*Efficacia protocolli / controlli*	*Rischio residuo*	*Accettabilità rischio residuo*
Legge 152 del 1 aprile 2006 "Norme in materia ambientale" art. 256 comma 1 a) "Sanzioni penali per gestione non autorizzata di rifiuti"	*3*	*1*	*2*	*6*	*Sì*	*10*	*0,6*	*Sì*

Applicando il metodo di lavoro descritto nei documenti iniziali, il gruppo di lavoro è giunto alle valutazioni della tabella precedente. La metodologia prevede che, nel caso in cui i punteggi superino i valori minimi, vi sia l'azione dell'OdV in tema del possibile riesame dei protocolli adottati ed eventuali specifiche misure che l'OdV vuole attuare.

Nell'ultima colonna è stata segnalata l'opportunità di ulteriori verifiche (riesame) da parte dell'OdV; ovviamente, per questa parte, si rimanda alle iniziative e all'autonomia dell'OdV durante il suo operato.

6.13 APPROFONDIMENTO REATI PER UTILIZZO DI LAVORATORI STRANIERI PRIVI DI PERMESSO DI SOGGIORNO O CON PERMESSO SCADUTO

I reati per utilizzo di lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno o con permesso scaduto, introdotti con il D. Lgs. 109 del 16 luglio 2012, richiamati dall'art. 25 duodecies del D. Lgs. 231/01 ed applicabili alle di attività, sono quelli previsti dall'art. 22 comma 12bis del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"

Attività a rischio reati per utilizzo di lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno o con permesso scaduto

Reati per utilizzo di lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno o con permesso scaduto
Principali attività a rischio. - Erogazione di servizi formativi: o Sottoscrizione di contratti con docenti per corsi di breve durata - Selezione e valutazione dei fornitori - Gestione degli appalti, in particolare nel campo delle attività edili e delle manutenzioni

Protocolli / Misure di prevenzione e controllo

Sulla base della valutazione di rischio reato, dei processi, aree e attività "sensibili" vengono individuati i protocolli riportati nella tabella seguente.

Reati per utilizzo di lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno o con permesso scaduto
Protocolli utilizzati. - Gestione della documentazione - Selezione e valutazione dei fornitori - Sottoscrizione dei contratti con i fornitori che prevedano esplicitamente la clausola per il rispetto dei requisiti di legge ***in tema di personale di Paesi terzi.*** - Richiesta al fornitore del DURC

Grado di esposizione al rischio

	Gravità	*Tasso di frequenza*	*Impatto*	*Valutazione del rischio*	*Necessità protocolli*	*Efficacia protocolli / controlli*	*Rischio residuo*	*Accettabilità rischio residuo*
I reati per utilizzo di lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno o con permesso scaduto, introdotti con il D. Lgs. 109 del 16 luglio 2012, richiamati dall'art. 25 duodecies del D. Lgs. 231/01 ed applicabili alle di attività, sono quelli previsti dall'art. 22 comma 12bis del	3	0	2	0	No	10	0	Sì

D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"								

Applicando il metodo di lavoro descritto nei documenti iniziali, il gruppo di lavoro è giunto alle valutazioni della tabella precedente. La metodologia prevede che, nel caso in cui i punteggi superino i valori minimi, vi sia l'azione dell'OdV in tema del possibile riesame dei protocolli adottati ed eventuali specifiche misure che l'OdV vuole attuare.
Nell'ultima colonna è stata segnalata l'opportunità di ulteriori verifiche (riesame) da parte dell'OdV; ovviamente, per questa parte, si rimanda alle iniziative e all'autonomia dell'OdV durante il suo operato.